Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 marzo 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1116.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . Pag. 1731

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.
Modificazione alla misura dei contributi annui dovuti dallo Stato ai comuni, sedi di uffici giudiziari, ai termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, concernente trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari . . . . Pag. 1732

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio, in estensione di tariffe già in vigore, presentati dalla S.p.a S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino . . . . Pag. 1745

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.
Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla Società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano . Pag. 1745

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1978.
Rettifica della qualifica di vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna attribuita al vice presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna . . . . . Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1978.
Rettifica dei nominativi di due membri della commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna . . . . Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1978.
Rettifica della qualifica di vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Milano attribuita al vice presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia . . . . Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.
Autorizzazione al servizio trapianti d'organo della seconda clinica chirurgica dell'Università di Stato di Roma al prelievo e al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico. Pag. 1747

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.
Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma al prelievo e al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 1747

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.
Autorizzazione all'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona » al prelievo ed al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 1748

COMUNITA' EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . . Pag. 1749

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza di una cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma Pag. 1750

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia Pag. 1750

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1647-AL ». Pag. 1750

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1516-AL ». Pag. 1750

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1518-AL ». Pag. 1750

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1540-AL ». Pag. 1750

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Veneta d'abitazione », in Padova. Pag. 1750

Scioglimento di dodici società cooperative Pag. 1750

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1751

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica:

Concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in scienze agrarie o in scienze forestali Pag. 1752

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in medicina e chirurgia . Pag. 1755

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in scienze agrarie o in scienze forestali Pag. 1755

Ministero per i beni culturali e ambientali: Concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio. Pag. 1756

Ministero della difesa: Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo . . . . Pag. 1756

Ministero della pubblica istruzione: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso l'erbario annesso all'istituto dell'orto botanico dell'Università di Roma. Pag. 1757

Regione Liguria: Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia . . Pag. 1757

Ufficio veterinario provinciale di Cremona: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di veterinario consorziale di Castelverde, nonchè modificazioni al bando di concorso . . . . Pag. 1757

Ospedale di Lucca: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 1757

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Frattamaggiore: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale Pag. 1758

Ospedale civile di Belluno: Concorso a due posti di assistente della prima divisione di medicina generale. Pag. 1758

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Melfi: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 1758

Ospedale « S. Anna » di Como: Concorso ad un posto di aiuto di dermatologia . . . . Pag. 1758

Ospedale di circolo « C. Mira » di Casorate Primo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1758

Ospedali civili di Genova: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1758

Ospedale civile « G. Consalvi » di Casoli:

Concorso ad un posto di assistente chirurgo . Pag. 1758

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo . . . . Pag. 1758

Ospedale civile « S. Maria » di Terni:

Concorso ad un posto di assistente di gastroenterologia. Pag. 1759

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario . . . . Pag. 1759

Ospedale specializzato « M. Malpighi » di Bologna: Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia. Pag. 1759

Ospedale civile « S. Maria degli angeli » di Pordenone: Concorso ad un posto di assistente della sezione di radioterapia annessa alla divisione di oncologia medica. Pag. 1759

Ospedale « F. Del Ponte » di Varese: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . . . Pag. 1759

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Agrigento: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia. Pag. 1759

Ospedale civile elbano di Portoferraio: Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi . . Pag. 1759

Ospedale del comprensorio di Guastalla: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia. Pag. 1759

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **61.**

Interventi a favore dell'edilizia e dell'istruzione universitaria e provvidenze per l'assistenza scolastica Pag. 1760

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **62.**

Ulteriore proroga del termine per l'incarico a tempo pieno agli amministratori degli enti locali colpiti dal sisma. Pag. 1761

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **63.**

Norme procedurali e primi interventi per l'avvio della opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche . . . . Pag. 1761

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1977, n. **77.**

Integrazione degli stanziamenti previsti dal piano di intervento per il diritto allo studio . . . . . Pag. 1773

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1977, n. **45.**

Contributi ai comuni per l'assistenza agli artigiani e ai commercianti colpiti dalle alluvioni dell'ottobre 1977. Pag. 1774

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1977, n. **46.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 (secondo provvedimento) . . . . . Pag. 1774

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1977, n. **47.**

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 33 « Disciplina delle acque minerali e termali » . . . . Pag. 1774

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. **48**.
Attribuzione giornate di riposo ai dipendenti regionali. Pag. 1774

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. **49**.
Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1977 (terzo provvedimento). Pag. 1775

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. **50**.
Contributo straordinario per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone . . . . . . Pag. 1775

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. **51**.
Interventi regionali per il rinnovo e potenziamento del parco rotabile adibito a pubblici autoservizi di linea mediante locazione finanziaria . . . . Pag. 1775

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 66 DELL'8 MARZO 1978:

MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a trentatre posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella A) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella B) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella C) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale degli uffici (tabella VIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso le direzioni compartimentali del Piemonte-Valle d'Aosta e Lombardia.

Concorso pubblico, per esami, a sessantadue posti di revisore d'esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso le direzioni compartimentali del Piemonte-Valle d'Aosta e Lombardia.

Concorso pubblico, per esami, a sessantatre posti di perito in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Concorso pubblico, per esami, a settantotto posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dello esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

(Da 1777 a 1783)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 66 DELL'8 MARZO 1978:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 novembre 1977, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2077)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1116**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

istituto di diritto del lavoro e scienze sociali;
istituto di storia moderna e contemporanea;
istituto di studi politici.

Nello stesso elenco l'istituto di diritto internazionale e di scienze politiche muta la denominazione in quella di istituto di diritto internazionale.

Nello stesso articolo, la prima frase del secondo comma è abrogata e sostituita dalla seguente:

« Ciascun istituto è diretto da un professore ufficiale della facoltà che sarà designato per un triennio dal consiglio della facoltà ».

Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

analisi chimico-farmaceutica strumentale;
biologia molecolare;
chimica analitica;
chimica analitica clinica;
chimica biofarmaceutica;
chimica dei composti eterociclici;

chimica macromolecolare (semestrale);
enzimologia;
farmacia industriale;
fitochimica (semestrale);
idrologia (semestrale);
impianti per laboratori galenici;
microbiologia;
scienza dell'alimentazione;
statistica (semestrale);
tecnologie chimico-farmaceutiche.

Nello stesso articolo il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro insegnamenti complementari se a corso annuale, in cinque almeno, se due di essi sono a corso semestrale ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo anno ed il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata dalla facoltà ».

Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

biofisica (semestrale);
biologia molecolare*;
chimica analitica*;
chimica analitica clinica*;
chimica biofarmaceutica*;
chimica dei composti eterociclici*;
chimica macromolecolare (semestrale)*;
enzimologia*;
fitochimica* (semestrale);
impianti per laboratori galenici*;
stereochimica (semestrale);
statistica* (semestrale).

Nello stesso articolo il terzo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno due insegnamenti complementari se a corso annuale, in tre almeno se due di essi sono a corso semestrale ».

Art. 266 - il quinto comma, relativo al numero complessivo degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali per ortottiste, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo delle iscritte alla scuola non può essere superiore a venti (dieci per anno) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1978
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 178

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Modificazione alla misura dei contributi annui dovuti dallo Stato ai comuni, sedi di uffici giudiziari, ai termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, concernente trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari;

Ritenuta la necessità di rivedere e modificare la misura dei contributi annui che lo Stato corrisponde ai comuni, sede di uffici giudiziari, per le spese indicate nell'art. 1 della legge sopraindicata in relazione alla epoca nella quale i contributi in atto sono stati determinati;

Considerato che la spesa relativa trova copertura sul cap. 1701 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno 1977, sul quale è iscritta la somma di L. 10.260.359.000;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono modificati, con decorrenza 1° gennaio 1977, i contributi annui dovuti dallo Stato ai comuni, sedi di uffici giudiziari, ai termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1978
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 359

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
	CORTE DI APPELLO DI ANCONA	
1)	Amandola (pretura)	1.200.000
2)	Ancona (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	56.000.000
3)	Arcevia (sede distaccata della pretura di Sassoferrato)	150.000
4)	Arquata del Tronto (sede distaccata della pretura di Ascoli Piceno) . .	260.000
5)	Ascoli Piceno (tribunale, procura, pretura)	27.200.000
6)	Cagli (pretura)	800.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
7)	Camerino (tribunale, procura, pretura)	8.500.000
8)	Cingoli (pretura)	1.000.000
9)	Civitanova Marche (pretura)	5.400.000
10)	Corinaldo (sede distaccata della pretura di Senigallia)	200.000
11)	Corridonia (sede distaccata della pretura di Macerata)	150.000
12)	Fabriano (pretura)	3.800.000
13)	Fano (pretura)	5.000.000
14)	Fermo (tribunale, procura, pretura)	9.400.000
15)	Fossombrone (sede distaccata della pretura di Urbino)	260.000
16)	Grottammare (sede distaccata della pretura di Ripatransone)	260.000
17)	Jesi (pretura)	2.000.000
18)	Macerata (tribunale, procura, pretura)	24.000.000
19)	Macerata Feltria (pretura)	1.400.000
20)	Matelica (pretura)	1.400.000
21)	Mondavio (sede distaccata della pretura di Pergola)	200.000
22)	Montalto Marche (pretura)	1.000.000
23)	Montecarotto (sede distaccata della pretura di Jesi)	150.000
24)	Montegiorgio (pretura)	2.500.000
25)	Monterubbiano (sede distaccata della pretura di Fermo)	200.000
26)	Novafeltria (pretura)	1.200.000
27)	Offida (pretura)	3.000.000
28)	Osimo (pretura)	3.200.000
29)	Pennabilli (sede distaccata della pretura di Novafeltria)	150.000
30)	Pergola (pretura)	2.400.000
31)	Pesaro (tribunale, procura, pretura)	20.000.000
32)	Recanati (pretura)	3.100.000
33)	Ripatransone (pretura)	1.000.000
34)	San Benedetto del Tronto (pretura)	7.300.000
35)	San Ginesio (pretura)	1.500.000
36)	San Leo (sede distaccata della pretura di Novafeltria)	120.000
37)	San Severino Marche (pretura)	2.200.000
38)	Sant'Angelo in Vado (sede distaccata della pretura di Urbino)	200.000
39)	Santa Vittoria in Matenano (sede distaccata della pretura di Montegiorgio)	200.000
40)	Sant'Elpidio a Mare (pretura)	5.000.000
41)	Sarnano (sede distaccata della pretura di San Ginesio)	200.000
42)	Sassoferrato (pretura)	1.200.000
43)	Senigallia (pretura)	3.800.000
44)	Tolentino (pretura)	2.800.000
45)	Treia (sede distaccata della pretura di Macerata)	180.000
46)	Urbania (sede distaccata della pretura di Urbino)	200.000
47)	Urbino (tribunale, procura, pretura)	7.600.000
48)	Valle Castellana (sede distaccata della pretura di Ascoli Piceno)	200.000
49)	Visso (sede distaccata della pretura di Camerino)	200.000
	Totale	219.380.000

CORTE DI APPELLO DI BARI

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
50)	Accadia (pretura)	1.800.000
51)	Acquaviva delle Fonti (pretura)	5.600.000
52)	Adelfia (sede distaccata della pretura di Casamassima)	200.000
53)	Altamura (pretura)	2.000.000
54)	Andria (pretura)	12.600.000
55)	Apricena (pretura)	1.700.000
56)	Ascoli Satriano (pretura)	5.000.000
57)	Barletta (pretura)	8.000.000
58)	Biccari (sede distaccata della pretura di Lucera)	200.000
59)	Bisceglie (pretura)	2.000.000
60)	Bitonto (pretura)	8.000.000
61)	Bovino (pretura)	2.200.000
62)	Cagnano Varano (sede distaccata della pretura di Rodi Garganico)	150.000
63)	Candela (sede distaccata della pretura di Ascoli Satriano)	150.000
64)	Canosa di Puglia (pretura)	4.000.000
65)	Casamassima (pretura)	1.700.000
66)	Castelnuovo della Daunia (pretura)	2.800.000
67)	Celenza Valfortore (sede distaccata della pretura di Volturara Appula)	150.000
68)	Cerignola (pretura)	7.300.000
69)	Conversano (sede distaccata della pretura di Rutigliano)	150.000
70)	Corato (pretura)	4.400.000
71)	Deliceto (sede distaccata della pretura di Accadia)	200.000
72)	Foggia (tribunale, procura, pretura)	44.000.000
73)	Gioia del Colle (pretura)	2.260.000
74)	Giovinazzo (sede distaccata della pretura di Bitonto)	200.000
75)	Gravina di Puglia (pretura)	3.900.000
76)	Grumo Appula (sede distaccata della pretura di Modugno)	150.000
77)	Lucera (tribunale, procura, pretura)	18.000.000
78)	Manfredonia (pretura)	2.200.000
79)	Minervino Murge (pretura)	1.900.000
80)	Modugno (pretura)	1.400.000
81)	Mola di Bari (sede distaccata della pretura di Bari)	200.000
82)	Molfetta (pretura)	4.000.000
83)	Monopoli (pretura)	5.000.000
84)	Monte Sant'Angelo (pretura)	1.560.000
85)	Noci (pretura)	2.000.000
86)	Orsara di Puglia (pretura)	1.200.000
87)	Ortanova (pretura)	3.000.000
88)	Palo del Colle (sede distaccata della pretura di Bitonto)	200.000
89)	Putignano (pretura)	13.000.000
90)	Rodi Garganico (pretura)	2.700.000
91)	Rutigliano (pretura)	5.000.000
92)	Ruvo di Puglia (pretura)	3.200.000
93)	San Giovanni Rotondo (pretura)	4.400.000
94)	San Marco in Lamis (pretura)	1.300.000
95)	Sannicandro Garganico (pretura)	4.200.000
96)	San Severo (pretura)	7.000.000
97)	Sant'Agata di Puglia (sede distaccata della pretura di Accadia)	200.000
98)	Santeramo in Colle (sede distaccata della pretura di Acquaviva delle Fonti)	200.000
99)	Serracapriola (pretura)	2.200.000
100)	Spinazzola (pretura)	4.000.000
101)	Terlizzi (sede distaccata della pretura di Ruvo di Puglia)	200.000
102)	Torremaggiore (pretura)	3.300.000
103)	Trani (tribunale, procura, pretura)	30.000.000
104)	Trinitapoli (pretura)	3.000.000
105)	Troia (pretura)	2.000.000
106)	Vico del Gargano (pretura)	1.300.000
107)	Vieste (pretura)	1.600.000
108)	Volturara Appula (pretura)	1.100.000
	Totale	251.370.000

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
109)	Argenta	4.200.000
110)	Bagno di Romagna (pretura)	1.400.000
111)	Bardi (sede distaccata della pretura di Fornovo di Taro)	200.000
112)	Bazzano (sede distaccata della pretura di Bologna)	150.000
113)	Bedonia (sede distaccata della pretura di Val di Taro)	150.000
114)	Bettola (pretura)	2.600.000
115)	Bobbio (pretura)	1.100.000
116)	Bologna (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	190.000.000
117)	Bondeno (sede distaccata della pretura di Ferrara)	200.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
118)	Borgonovo Val Tidone (pretura)	1.700.000
119)	Borgo Val di Taro (pretura)	1.800.000
120)	Budrio (pretura)	2.500.000
121)	Carpaneto (sede distaccata della pretura di Castell'Arquato)	200.000
122)	Carpi (pretura)	4.600.000
123)	Casola (sede distaccata della pretura di Faenza)	150.000
124)	Castellarano (sede distaccata della pretura di Scandiano)	150 000
125)	Castell'Arquato (pretura)	2.000.000
126)	Castelnuovo ne' Monti (pretura)	2.200.000
127)	Castiglione dei Pepoli (sede distaccata della pretura di Porretta Terme)	200.000
128)	Cento (pretura)	2.100.000
129)	Cesena (pretura)	16.000.000
130)	Codigoro (pretura)	4.000.000
131)	Collagna (sede distaccata della pretura di Castelnuovo ne' Monti)	150.000
132)	Comacchio (pretura)	4.000.000
133)	Copparo (pretura)	2.000 000
134)	Correggio (pretura)	3.400.000
135)	Faenza (pretura)	5.000.000
136)	Fanano (sede distaccata della pretura di Pavullo nel Frignano)	150.000
137)	Ferrara (tribunale, procura, pretura)	50.000.000
138)	Ferriere (sede distaccata della pretura di Bettola)	150.000
139)	Fidenza (pretura)	5.600.000
140)	Finale Emilia (pretura)	2.000.000
141)	Fiorenzuola d'Arda (pretura)	4.000.000
142)	Fornovo di Taro (pretura)	1.800.000
143)	Galeata (sede distaccata della pretura di Forlì)	200.000
144)	Guastalla (pretura)	4.000.000
145)	Imola (pretura)	2.600.000
146)	Langhirano (pretura)	1.700.000
147)	Loiano (sede distaccata della pretura di Bologna)	200.000
148)	Lugo (pretura)	4.000.000
149)	Meldola (sede distaccata della pretura di Forlì)	200.000
150)	Mercato Saraceno (sede distaccata della pretura di Cesena)	200.000
151)	Mirandola (pretura)	4.000.000
152)	Modena (tribunale, procura, pretura)	60.000.000
153)	Modigliana (sede distaccata della pretura di Faenza)	200.000
154)	Montecchio Emilia	1.200.000
155)	Montefiorino (sede distaccata della pretura di Sassuolo)	150.000
156)	Montese (sede distaccata della pretura di Pavullo nel Frignano)	150.000
157)	Monticelli d'Ongina (sede distaccata della pretura di Piacenza)	200.000
158)	Morciano di Romagna (sede distaccata della pretura di Rimini)	150.000
159)	Ottone (sede distaccata della pretura di Bobbio)	150.000
160)	Parma (tribunale, procura, pretura)	50.000.000
161)	Pavullo nel Frignano (pretura)	2.600.000
162)	Piacenza (tribunale, procura, pretura)	15.200 000
163)	Pievepelago (sede distaccata della pretura di Pavullo nel Frignano)	200.000
164)	Porretta Terme (pretura)	3.200 000
165)	Portomaggiore (pretura)	3.200.000
166)	Ravenna (tribunale, procura, pretura)	40.000.000
167)	Reggio Emilia (tribunale, procura, pretura)	24.000.000
168)	Rimini (tribunale, procura, pretura)	44.000.000
169)	Rivergaro (sede distaccata della pretura di Piacenza)	200.000
170)	Rocca S. Casciano (sede distaccata della pretura di Forlì)	200.000
171)	San Giovanni in Persiceto (pretura)	2.400.000
172)	Saludecio (sede distaccata della pretura di Rimini)	150.000
173)	Sassuolo (pretura)	2.000.000
174)	Savignano sul Rubicone (sede distaccata della pretura di Cesena)	200 000
175)	Scandiano (pretura)	3.000.000
176)	Sestola (sede distaccata della pretura di Pavullo nel Frignano)	150.000
177)	Sogliano al Rubicone (sede distaccata della pretura di Cesena)	200.000
178)	Traversetolo (sede distaccata della pretura di Parma)	150.000
179)	Vergato (pretura)	1.200.000
180)	Vignola (pretura)	2.000.000
181)	Villa Minozzo (sede distaccata della pretura di Castelnuovo ne' Monti)	150.000
182)	Zocca (sede distaccata della pretura di Vignola)	150.000
	Totale	589.700.000

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
183)	Almenno San Salvatore (pretura)	2.900.000
184)	Asola (pretura)	2.000.000
185)	Bergamo (tribunale, procura, pretura)	70.000.000
186)	Bovegno (sede distaccata della pretura di Gardone Val Trompia)	150.000
187)	Bozzolo (pretura)	1.800.000
188)	Breno (pretura)	4.000.000
189)	Brescia (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	116 000.000
190)	Casalmaggiore (pretura)	2.000.000
191)	Castiglione delle Stiviere (pretura)	2.800.000
192)	Chiari (pretura)	4.200.000
193)	Cisano Bergamasco (sede distaccata della pretura di Almenno San Salvatore)	200.000
194)	Clusone (pretura)	5.300.000
195)	Crema (tribunale, procura, pretura)	25.000.000
196)	Cremona (tribunale, procura, pretura)	70.000.000
197)	Desenzano sul Garda (sede distaccata della pretura di Lonato)	150.000
198)	Edolo (sede distaccata della pretura di Breno)	200.000
199)	Gandino (sede distaccata della pretura di Clusone)	150.000
200)	Gardone Val Trompia (pretura)	2.200.000
201)	Gonzaga (pretura)	2.400.000
202)	Grumello del Monte (pretura)	4.000.000
203)	Iseo (pretura)	3.000.000
204)	Leno (sede distaccata della pretura di Verolanuova)	200.000
205)	Lonato (pretura)	5.000.000
206)	Lovere (pretura)	3.500.000
207)	Mantova (tribunale, procura, pretura)	23.000.000
208)	Montichiari (pretura)	1.600.000
209)	Orzinuovi (pretura)	5.000.000
210)	Piazza Brembana (sede distaccata della pretura di Zogno)	150.000
211)	Revere (pretura)	2.000.000
212)	Romano di Lombardia (sede distaccata della pretura di Treviglio)	200.000
213)	Rovato (pretura)	4.500.000
214)	Salò (pretura)	4.800.000
215)	San Benedetto Po (sede distaccata della pretura di Gonzaga)	150.000
216)	Sermide (sede distaccata della pretura di Revere)	200 000
217)	Soncino (sede distaccata della pretura di Crema)	150.000
118)	Soresina (pretura)	1.900.000
219)	Trescore Balneario (sede distaccata della pretura di Grumello del Monte)	150 000
220)	Treviglio (pretura)	7.000.000
221)	Verolanuova (pretura)	4.800.000
222)	Vestone (sede distaccata della pretura di Salò)	150.000
223)	Viadana (pretura)	2.200.000
224)	Vilminore di Scalve (sede distaccata della pretura di Clusone)	150 000
225)	Volta Mantovana (sede distaccata della pretura di Castiglione delle Stiviere)	150.000
226)	Zogno (pretura)	3.700.000
	Totale	389.100 000

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
227)	Ales (pretura)	1.100.000
228)	Alghero (pretura)	1.700.000
229)	Aritzo (sede distaccata della pretura di Sorgono)	200.000
230)	Benetutti (sede distaccata della pretura di Bono)	200.000
231)	Bitti (pretura)	800.000
232)	Bolotana (sede distaccata della pretura di Macomer)	150.000
233)	Bono (pretura)	3.400.000
234)	Bonorva (pretura)	900.000
235)	Bosa (pretura)	900.000
236)	Busachi (pretura)	1.500.000
237)	Cagliari (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	120.000.000
238)	Calangianus (sede distaccata della pretura di Tempio Pausania)	200.000
239)	Carbonia (pretura)	4.000.000
240)	Castelsardo (sede distaccata della pretura di Sorso)	150 000
241)	Cuglieri (sede distaccata della pretura di Bosa)	200.000
242)	Decimomannu (pretura)	2.600.000
243)	Dorgali (pretura)	2.000.000
244)	Fonni (sede distaccata della pretura di Gavoi)	150.000
245)	Gavoi (pretura)	2.000.000
246)	Ghilarza (pretura)	2.400.000
247)	Guspini (pretura)	2.400.000
248)	Iglesias (pretura)	5.400.000
249)	Isili (pretura)	900.000
250)	Ittiri (sede distaccata della pretura di Alghero)	200.000
251)	Jerzu (pretura)	2.000.000
252)	La Maddalena (pretura)	2.500.000
253)	Lanusei (tribunale, procura, pretura)	6.000.000
254)	Macomer (pretura)	3.600.000
255)	Mandas (sede distaccata della pretura di Senorbì)	200.000
256)	Mogoro (pretura)	700.000
257)	Muravera (pretura)	1.200.000
258)	Nulvi (pretura)	1.800.000
259)	Nuraminis (sede distaccata della pretura di Serramanna)	150.000
260)	Nurri (sede distaccata della pretura di Isili)	150.000
261)	Olbia (pretura)	3.600.000
262)	Orani (pretura)	900.000
263)	Oristano (tribunale, procura, pretura)	15.000.000
264)	Ozieri (pretura)	2.000.000
265)	Pattada (pretura)	2.400.000
266)	Porto Torres (pretura)	1.800.000
267)	Pozzomaggiore (pretura)	800.000
268)	Pula (pretura)	1.000.000
269)	Quartu Sant'Elena (sede distaccata della pretura di Cagliari)	200.000
270)	Sanluri (pretura)	1.400.000
271)	San Nicolò Gerrei (pretura)	800.000
272)	Santadi (pretura)	1.400.000
273)	Sant'Antioco (pretura)	1.600.000
274)	Santu Lussurgiu (sede distaccata della pretura di Seneghe)	150.000
275)	Sassari (tribunale, procura, pretura)	20.000.000
276)	Sedini (sede distaccata della pretura di Nulvi)	150.000
277)	Seneghe (pretura)	1.000.000
278)	Senorbì (pretura)	1.800.000
279)	Serramanna (pretura)	2.000.000
280)	Seui (pretura)	900.000
281)	Siniscola (pretura)	600.000
282)	Sinnai (pretura)	1.200.000
283)	Sorgono (pretura)	1.700.000
284)	Sorso (pretura)	1.900.000
285)	Tempio Pausania (tribunale, procura, pretura)	10.000.000
286)	Terralba (pretura)	1.800.000
287)	Teulada (sede distaccata della pretura di Pula)	200.000
288)	Thiesi (pretura)	800.000
289)	Tortolì (pretura)	1.200.000
290)	Villacidro (pretura)	1.300.000
	Totale	251.350.000

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
291)	Agira (pretura)	1.700.000
292)	Aidone (pretura)	1.200.000
293)	Assoro (sede distaccata della pretura di Leonforte)	150.000
294)	Barrafranca (pretura)	3.500.000
295)	Butera (pretura)	1.200.000
296)	Calascibetta (sede distaccata della pretura di Enna)	200.000
297)	Caltanissetta (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	58.000.000
298)	Capizzi (sede distaccata della pretura di Nicosia)	150.000
299)	Centuripe (pretura)	1.600.000
300)	Enna (tribunale, procura, pretura)	50.000.000
301)	Gela (pretura)	12.000.000
302)	Leonforte (pretura)	2.600.000
303)	Mazzarino (pretura)	1.400.000
304)	Mussomeli (pretura)	2.000.000
305)	Nicosia (tribunale, procura, pretura)	10.000.000
306)	Piazza Armerina (pretura)	6.000.000
307)	Pietraperzia (sede distaccata della pretura di Barrafranca)	150.000
308)	Regalbuto (pretura)	1.100.000
309)	Riesi (pretura)	2.000.000
310)	San Cataldo (sede distaccata della pretura di Caltanissetta)	150.000
311)	Santa Caterina Villarmosa (pretura)	1.000.000
312)	Serradifalco (sede distaccata della pretura di Caltanissetta)	120.000
313)	Sommatino (pretura)	3.400.000
314)	Troina (pretura)	900.000
315)	Valguarnera Caropepe (pretura)	900.000
316)	Villalba (pretura)	900.000
317)	Villarosa (pretura)	1.500 000
	Totale	163.820.000

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
318)	Acireale (pretura)	9.000 000
319)	Adrano (pretura)	3.000 000
320)	Augusta (pretura)	2.400.000
321)	Avola (pretura)	5.200.000
322)	Belpasso (pretura)	1.800.000
323)	Biancavilla (pretura)	5.400.000
324)	Bronte (pretura)	2.000.000
325)	Caltagirone (tribunale, procura, pretura)	15.000.000
326)	Canicattini Bagni (sede distaccata della pretura di Floridia)	200 000
327)	Castiglione di Sicilia (sede distaccata della pretura di Linguaglossa)	200.000
328)	Cesarò (sede distaccata della pretura di Bronte)	150 000
329)	Chiaramonte Gulfi (pretura)	1.700.000
330)	Comiso (pretura)	6.000 000
331)	Ferla (sede distaccata della pretura di Sortino)	200.000
332)	Floridia (pretura)	900.000
333)	Francofonte (sede distaccata della pretura di Lentini)	200 000
334)	Giarre (pretura)	3.200.000
335)	Grammichele (pretura)	2.000 000
336)	Ispica (pretura)	3.400 000
337)	Lentini (pretura)	3.000.000
338)	Licodia Eubea (sede distaccata della pretura di Vizzini)	150.000
339)	Linguaglossa (pretura)	1.000.000
340)	Mascalucia (pretura)	1.000.000
341)	Melilli (sede distaccata della pretura di Augusta)	200 000
342)	Militello in Val di Catania (pretura)	2.900 000
343)	Mineo (pretura)	2.000.000
344)	Mirabella Imbaccari (sede distaccata della pretura di Caltagirone)	150 000
345)	Modica (tribunale, procura, pretura)	19.000.000
346)	Monterosso Almo (sede distaccata della pretura di Chiaramonte Gulfi)	120 000
347)	Niscemi (pretura)	1.000.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
348)	Noto (pretura)	1.000.000
349)	Pachino (pretura)	4.400.000
350)	Palagonia (sede distaccata della pretura di Mineo)	150.000
351)	Palazzolo Acreide (pretura)	2.000.000
352)	Paternò (pretura)	2.900.000
353)	Ragusa (tribunale, procura, pretura)	17.000.000
354)	Ramacca (pretura)	2.000.000
355)	Randazzo (pretura)	1.200.000
356)	Rosolini (sede distaccata della pretura di Noto)	150.000
357)	Scicli (pretura)	6.000.000
358)	Scordia (sede distaccata della pretura di Militello in Val di Catania)	150.000
359)	Siracusa (tribunale, procura, pretura)	100.000.000
360)	Sortino (pretura)	2.800.000
361)	Trecastagni (pretura)	1.600.000
362)	Vittoria (pretura)	8.000.000
363)	Vizzini (pretura)	900.000
	Totale	242.720.000

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
364)	Acri (pretura)	1.700.000
365)	Aiello Calabro (sede distaccata della pretura di Amantea)	200 000
366)	Amantea (pretura)	3.000.000
367)	Amendolara (sede distaccata della pretura di Trebisacce)	150.000
368)	Arena (pretura)	3.000.000
369)	Badolato (pretura)	1.000.000
370)	Belvedere Marittimo (pretura)	4.000.000
371)	Bisignano (sede distaccata della pretura di Acri)	200 000
372)	Borgia (pretura)	3.000.000
373)	Campana (pretura)	1.200.000
374)	Cariati (pretura)	1.900.000
375)	Cassano Jonico (pretura)	4.000 000
376)	Castrovillari (tribunale, procura, pretura)	10.000.000
377)	Cerchiara di Calabria (sede distaccata della pretura di Trebisacce)	150.000
378)	Cetraro (pretura)	1.200.000
379)	Chiaravalle Centrale (pretura)	2.900.000
380)	Cirò (pretura)	2.400.000
381)	Corigliano Calabro (pretura)	2.500.000
382)	Cortale (sede distaccata della pretura di Maida)	200.000
383)	Cosenza (tribunale, procura, pretura)	75.000.000
384)	Cropalati (pretura)	1.000.000
385)	Cropani (pretura)	1.000.000
386)	Crotone (tribunale, procura, pretura)	21.000.000
387)	Cutro (sede distaccata della pretura di Crotone)	200.000
388)	Davoli (pretura)	1.000.000
389)	Filadelfia (pretura)	2.300.000
390)	Fiumefreddo Bruzio (sede distaccata della pretura di Paola)	150.000
391)	Gasperina (sede distaccata della pretura di Chiaravalle Centrale)	200.000
392)	Girifalco (sede distaccata della pretura di Borgia)	200.000
393)	Grimaldi (sede distaccata della pretura di Rogliano)	200 000
394)	Lamezia Terme (tribunale, procura, pretura)	16.000.000
395)	Longobucco (sede distaccata della pretura di Cropalati)	200.000
396)	Lungro (pretura)	1.200 000
397)	Maida (pretura)	2.500.000
398)	Martirano Lombardo (sede distaccata della pretura di Nocera Tirinese)	150 000
399)	Mileto (pretura)	3.800.000
400)	Montalto Uffugo (pretura)	1.200.000
401)	Morano Calabro (sede distaccata della pretura di Castrovillari)	200 000
402)	Mormanno (pretura)	900 000
403)	Nicotera (pretura)	1.200 000
404)	Nocera Tirinese (pretura)	3.000.000
405)	Oriolo (pretura)	1.400.000
406)	Paola (tribunale, procura, pretura)	21.000.000
407)	Petilia Policastro (pretura)	1.300.000
408)	Pizzo (pretura)	7.000.000
409)	Rogliano (pretura)	2.200.000
410)	Rose (sede distaccata della pretura di Cosenza)	150.000
411)	Rossano (tribunale, procura, pretura)	8.000.000
412)	San Demetrio Corone (pretura)	1.000.000
413)	San Giovanni in Fiore (pretura)	1.700.000
414)	San Marco Argentano (pretura)	3.500.000
415)	San Sosti (pretura)	1.400.000
416)	Santa Severina (pretura)	940.000
417)	Savelli (pretura)	900.000
418)	Scalea (pretura)	2.400.000
419)	Scigliano (sede distaccata della pretura di Rogliano)	200.000
420)	Serra San Bruno (pretura)	6.300.000
421)	Serrastretta (sede distaccata della pretura di Soveria)	180.000
422)	Sersale (sede distaccata della pretura di Cropani)	200.000
423)	Soriano Calabro (pretura)	1.200.000
424)	Soverato (sede distaccata della pretura di Chiaravalle Centrale)	150.000
425)	Soveria Mannelli (pretura)	3.000.000
426)	Spezzano Albanese (pretura)	3.200.000
427)	Spezzano della Sila (pretura)	1.100.000
428)	Squillace (pretura)	900.000
429)	Strongoli (pretura)	1.000.000
430)	Taverna (pretura)	1.000.000
431)	Tiriolo (pretura)	1.000.000
432)	Trebisacce (pretura)	1.200.000
433)	Tropea (pretura)	1.400.000
434)	Verbicaro (sede distaccata della pretura di Scalea)	200.000
435)	Vibo Valentia (tribunale, procura, pretura)	24.000.000
	Totale	274.420.000

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
436)	Ardore (pretura)	2.000.000
437)	Bagnara Calabra (pretura)	2.400.000
438)	Bianco (pretura)	3.000.000
439)	Bova (sede distaccata della pretura di Melito Porto Salvo)	200.000
440)	Brancaleone (pretura)	3.300.000
441)	Caulonia (pretura)	2.800.000
442)	Cinquefrondi (pretura)	2.000.000
443)	Cittanova (pretura)	3.700.000
444)	Delianova (sede distaccata della pretura di Sinopoli)	150.000
445)	Gallina (pretura)	1.200.000
446)	Gioia Tauro (sede distaccata della pretura di Palmi)	150.000
447)	Gioiosa Jonica (pretura)	5.000.000
448)	Grotteria (sede distaccata della pretura di Gioiosa Jonica)	150.000
449)	Laureana di Borello (pretura)	1.400.000
450)	Locri (tribunale, procura, pretura)	12.000.000
451)	Mammola (sede distaccata della pretura di Gioiosa Jonica)	150.000
452)	Melito Porto Salvo (pretura)	3.800.000
453)	Oppido Mamertina (pretura)	3.800.000
454)	Palmi (tribunale, procura, pretura)	14.000.000
455)	Polistena (sede distaccata della pretura di Cinquefrondi)	180.000
456)	Reggio Calabria (sezione di corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	43.000.000
457)	Roccella Jonica (sede distaccata della pretura di Caulonia)	150.000
458)	Rosarno (sede distaccata della pretura di Palmi)	200.000
459)	San Lorenzo (sede distaccata della pretura di Melito Porto Salvo)	200.000
460)	Seminara (sede distaccata della pretura di Palmi)	150.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
461)	Siderno (pretura)	4.000.000
462)	Sinopoli (pretura)	2.000.000
463)	Stilo (pretura)	2.600.000
464)	Taurianova (pretura)	2.000.000
465)	Villa S. Giovanni (pretura)	3.000.000
	Totale	118.680.000

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
466)	Abbadia San Salvatore (pretura)	2.000.000
467)	Arcidosso (pretura)	1.400.000
468)	Arezzo (tribunale, procura, pretura)	24.000.000
469)	Asciano (sede distaccata della pretura di Siena)	200.000
470)	Barga (sede distaccata della pretura di Castelnuovo di Garfagnana)	150.000
471)	Bibbiena (pretura)	1.900.000
472)	Borgo a Mozzano (pretura)	1.800.000
473)	Borgo San Lorenzo (pretura)	2.700.000
474)	Camaiore (sede distaccata della pretura di Viareggio)	200.000
475)	Camporgiano (sede distaccata della pretura di Castelnuovo di Garfagnana)	200.000
476)	Cascina (pretura)	3.000.000
477)	Castelfiorentino (pretura)	1.300.000
478)	Castelnuovo di Garfagnana (pretura)	3.000.000
479)	Castiglione Fiorentino (sede distaccata della pretura di Cortona)	150.000
480)	Cecina (pretura)	4.400.000
481)	Chiusi (sede distaccata della pretura di Montepulciano)	150.000
482)	Colle Val d'Elsa (sede distaccata della pretura di Poggibonsi)	200.000
483)	Cortona (pretura)	5.300.000
484)	Empoli (pretura)	4.200.000
485)	Figline Valdarno (sede distaccata della pretura di Pontassieve)	200.000
486)	Fiorenzuola (sede distaccata della pretura di San Lorenzo)	150.000
487)	Firenze (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	160.000.000
488)	Foiano della Chiana (sede distaccata della pretura di Arezzo)	200.000
489)	Gavorrano (sede distaccata della pretura di Grosseto)	150.000
490)	Grosseto (tribunale, procura, pretura)	24.000.000
491)	Lari (sede distaccata della pretura di Pontedera)	200.000
492)	Livorno (tribunale, procura, pretura)	48.000.000
493)	Lucca (tribunale, procura, pretura)	33.000.000
494)	Manciano (sede distaccata della pretura di Pitigliano)	150.000
495)	Marradi (sede distaccata della pretura di Borgo San Lorenzo)	120.000
496)	Massa Marittima (pretura)	1.800.000
497)	Monsummano Terme (pretura)	4.600.000
498)	Montalcino (sede distaccata della pretura di Siena)	200.000
499)	Montepulciano (tribunale, procura, pretura)	9.000.000
500)	Montevarchi (pretura)	3.600.000
501)	Orbetello (pretura)	2.500.000
502)	Pescia (pretura)	2.900.000
503)	Pietrasanta (pretura)	5.000.000
504)	Pieve Santo Stefano (sede distaccata della pretura di Sansepolcro)	200.000
505)	Piombino (pretura)	7.000.000
506)	Pistoia (tribunale, procura, pretura)	25.000.000
507)	Pitigliano (pretura)	1.000.000
508)	Poggibonsi (pretura)	4.000.000
509)	Pontassieve (pretura)	2.800.000
510)	Pontedera (pretura)	2.500.000
511)	Poppi (pretura)	1.400.000
512)	Portoferraio (pretura)	2.000.000
513)	Prato (tribunale, procura, pretura)	36.000.000
514)	Radicofani (sede distaccata della pretura di Abbadia San Salvatore)	200.000
515)	Roccastrada (sede distaccata della pretura di Grosseto)	200.000
516)	San Giovanni Valdarno (pretura)	3.800.000
517)	San Marcello Pistoiese (sede distaccata della pretura di Pistoia)	150.000
518)	San Miniato (pretura)	1.800.000
519)	Sansepolcro (pretura)	3.300.000
520)	Santa Fiora (sede distaccata della pretura di Arcidosso)	150.000
521)	Scansano (sede distaccata della pretura di Grosseto)	150.000
522)	Serravezza (sede distaccata della pretura di Pietrasanta)	150.000
523)	Siena (tribunale, procura, pretura)	16.000.000
524)	Sinalunga (sede distaccata della pretura di Montepulciano)	200.000
525)	Viareggio (pretura)	14.000.000
526)	Volterra (pretura)	1.400.000
	Totale	475.420.000

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
527)	Albenga (pretura)	8.000.000
528)	Aulla (pretura)	800.000
529)	Bagnone (sede distaccata della pretura di Pontremoli)	150.000
530)	Bordighera (pretura)	1.900.000
531)	Borghetto di Vara (sede distaccata della pretura di La Spezia)	200.000
532)	Busalla (sede distaccata della pretura di Genova-Pontedecimo)	150.000
533)	Cairo Montenotte (pretura)	3.700.000
534)	Calizzano (sede distaccata della pretura di Finale Ligure)	150.000
535)	Carrara (pretura)	8.600.000
536)	Chiavari (tribunale, procura, pretura)	13.000.000
537)	Finale Ligure (pretura)	3.100.000
538)	Fivizzano (pretura)	1.100.000
539)	Genova (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	330.000.000
540)	Genova-Pontedecimo (pretura)	1.400.000
541)	Genova-Sampierdarena (pretura)	9.000.000
542)	Genova-Sestri Ponente (pretura)	5.000.000
543)	Genova-Voltri (pretura)	2.400.000
544)	Imperia (tribunale, procura, pretura)	12.000.000
545)	La Spezia (tribunale, procura, pretura)	20.000.000
546)	Levanto (sede distaccata della pretura di La Spezia)	200.000
547)	Massa (tribunale, procura, pretura)	16.500.000
548)	Millesimo (sede distaccata della pretura di Cairo Montenotte)	150.000
549)	Pieve di Teco (sede distaccata della pretura di Imperia)	200.000
550)	Pontremoli (pretura)	2.600.000
551)	Rapallo (pretura)	2.100.000
552)	Recco (pretura)	3.500.000
553)	San Remo (tribunale, procura, pretura)	26.000.000
554)	Santo Stefano d'Aveto (sede distaccata della pretura di Chiavari)	200.000
555)	Sarzana (pretura)	6.400.000
556)	Savona (tribunale, procura, pretura)	23.000.000
557)	Sestri Levante (pretura)	3.000.000
558)	Taggia (pretura)	2.000.000
559)	Torriglia (sede distaccata della pretura di Genova-Pontedecimo)	200.000
560)	Varazze (pretura)	3.600.000
561)	Varese Ligure (sede distaccata della pretura di Sestri Levante)	150.000
562)	Ventimiglia (pretura)	6.000.000
	Totale	516.450.000

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
563)	Atessa (pretura)	2.000.000
564)	Atri (pretura)	2.400.000
565)	Avezzano (tribunale, procura, pretura)	18.000.000
566)	Barisciano (sede distaccata della pretura di Capestrano)	200.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
567)	Bisenti (sede distaccata della pretura di Atri)	200.000
568)	Bomba (sede distaccata della pretura di Atessa)	150.000
569)	Campli (pretura)	1.800.000
570)	Capestrano (pretura)	2.700.000
571)	Carsoli (sede distaccata della pretura di Tagliacozzo)	200.000
572)	Casalbordino (pretura)	1.500.000
573)	Casoli (pretura)	1.800.000
574)	Castel di Sangro (pretura)	2.000.000
575)	Castelvecchio Subequo (sede distaccata della pretura di Sulmona)	200.000
576)	Castiglione Messer Marino (pretura)	1.200.000
577)	Catignano (pretura)	2.000.000
578)	Caramanico Terme (sede distaccata della pretura di San Valentino in Abruzzo Citeriore)	200.000
579)	Celano (pretura)	2.500.000
580)	Celenza sul Trigno (sede distaccata della pretura di Castiglione Messer Marino)	200.000
581)	Chieti (tribunale, procura, pretura)	23.000.000
582)	Città Sant'Angelo (sede distaccata della pretura di Pescara)	200.000
583)	Civitella del Tronto (sede distaccata della pretura di Campli)	200.000
584)	Civitella Roveto (pretura)	1.400.000
585)	Francavilla a Mare (pretura)	2.800.000
586)	Gioia dei Marsi (sede distaccata della pretura di Pescina)	200.000
587)	Gissi (pretura)	1.400.000
588)	Giulianova (pretura)	3.800.000
589)	Guardiagrele (pretura)	2.000.000
590)	Lama dei Peligni (pretura)	2.200.000
591)	Lanciano (tribunale, procura, pretura)	11.000.000
592)	Loreto Aprutino (sede distaccata della pretura di Penne)	200.000
593)	Manoppello (sede distaccata della pretura di San Valentino in Abruzzo Citeriore)	150.000
594)	Montereale (pretura)	1.400.000
595)	Montorio al Vomano (pretura)	2.200.000
596)	Nereto (pretura)	1.800.000
597)	Notaresco (pretura)	2.400.000
598)	Orsogna (pretura)	3.900.000
599)	Ortona a Mare (pretura)	3.200.000
600)	Paglieta (sede distaccata della pretura di Atessa)	150.000
601)	Palena (sede distaccata della pretura di Lama dei Peligni)	200.000
602)	Palmoli (sede distaccata della pretura di Celenza sul Trigno)	150.000
603)	Penne (pretura)	4.000.000
604)	Pescara (tribunale, procura, pretura)	40.000.000
605)	Pescasseroli (sede distaccata della pretura di Gioia dei Marsi)	150.000
606)	Pescina (pretura)	2.000.000
607)	Pescocostanzo (sede distaccata della pretura di Castel di Sangro)	180.000
608)	Pianella (pretura)	1.100.000
609)	Pizzoli (sede distaccata della pretura di Montereale)	200.000
610)	Popoli (pretura)	3.000.000
611)	Pratola Peligna (pretura)	3.200.000
612)	Roseto degli Abruzzi (sede distaccata della pretura di Notaresco)	200.000
613)	San Buono (sede distaccata della pretura di Gissi)	180.000
614)	San Demetrio nei Vestini (pretura)	1.000.000
615)	San Valentino in Abruzzo Citeriore (pretura)	900.000
616)	Scanno (sede distaccata della pretura di Sulmona)	150.000
617)	Sulmona (tribunale, procura, pretura)	14.000.000
618)	Tagliacozzo (pretura)	2.000.000
619)	Teramo (tribunale, procura, pretura)	30.000.000
620)	Torre dei Passeri (pretura)	1.400.000
621)	Torricella Peligna (sede distaccata della pretura di Villa Santa Maria)	200.000
622)	Tossicia (sede distaccata della pretura di Montorio al Vomano)	200.000
623)	Trasacco (pretura)	1.800.000
624)	Vasto (tribunale, procura, pretura)	12.000.000
625)	Villa Santa Maria (pretura)	800.000
	Totale	221.860.000

CORTE DI APPELLO DI LECCE

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
626)	Alessano (pretura)	3.300.000
627)	Brindisi (tribunale, procura, pretura)	60.000.000
628)	Campi Salentina (pretura)	4.000.000
629)	Casarano (pretura)	2.700.000
630)	Castellaneta (sede distaccata della pretura di Taranto)	180.000
631)	Ceglie Messapico (pretura)	7.800.000
632)	Copertino (sede distaccata della pretura di Nardò)	150.000
633)	Fasano (pretura)	4.500.000
634)	Francavilla Fontana (pretura)	2.000.000
635)	Galatina (pretura)	2.900.000
636)	Galatone (sede distaccata della pretura di Nardò)	200.000
637)	Gallipoli (pretura)	4.000.000
638)	Ginosa (pretura)	4.000.000
639)	Grottaglie (pretura)	3.000.000
640)	Lecce (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	60.000.000
641)	Lizzano (pretura)	3.000.000
642)	Maglie (pretura)	4.000.000
643)	Manduria (pretura)	2.000.000
644)	Martina Franca (pretura)	3.200.000
645)	Massafra (sede distaccata della pretura di Taranto)	150.000
646)	Mesagne (pretura)	4.400.000
647)	Mottola (sede distaccata della pretura di Taranto)	200.000
648)	Nardò (pretura)	6.000.000
649)	Oria (pretura)	4.800.000
650)	Ostuni (pretura)	4.700.000
651)	Otranto (pretura)	3.000.000
652)	Parabita (sede distaccata della pretura di Gallipoli)	150.000
653)	Poggiardo (sede distaccata della pretura di Maglie)	150.000
654)	Presicce (sede distaccata della pretura di Ugento)	200.000
655)	San Giorgio Jonico (pretura)	2.000.000
656)	San Pietro Vernotico (pretura)	8.000.000
657)	San Vito dei Normanni (pretura)	6.900.000
658)	Squinzano (sede distaccata della pretura di Campi Salentina)	200.000
659)	Taranto (tribunale, procura, pretura)	54.000.000
660)	Tricase (pretura)	6.800.000
661)	Ugento (pretura)	4.000.000
662)	Vernole (sede distaccata della pretura di Lecce)	200.000
	Totale	276.780.000

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
663)	Alì Terme (pretura)	1.000.000
664)	Barcellona Pozzo di Gotto (pretura)	3.400.000
665)	Castroreale (sede distaccata della pretura di Barcellona Pozzo di Gotto)	150.000
666)	Francavilla di Sicilia (pretura)	2.800.000
667)	Lipari (pretura)	1.600.000
668)	Messina (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	150.000.000
669)	Milazzo (pretura)	1.900.000
670)	Mistretta (tribunale, procura, pretura)	10.000.000
671)	Montalbano di Elicona (sede distaccata della pretura di Barcellona Pozzo di Gotto)	150.000
672)	Naso (pretura)	1.400.000
673)	Novara di Sicilia (pretura)	720.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
674)	Patti (tribunale, procura, pretura)	14.000.000
675)	Raccuia (sede distaccata della pretura di Patti)	200.000
676)	Rometta (pretura)	1.200.000
677)	Sant'Agata di Militello (pretura)	1.600.000
678)	Sant'Angelo di Brolo (pretura)	1.800.000
679)	San Fratello (sede distaccata della pretura di Sant'Agata di Militello)	200.000
680)	Santa Teresa di Riva (pretura)	1.700.000
681)	Santo Stefano di Camastra (pretura)	1.300.000
682)	Taormina (pretura)	2.000.000
683)	Tortorici (pretura)	1.600.000
	Totale	198.720.000

CORTE DI APPELLO DI MILANO

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
684)	Abbiategrasso (pretura)	4.000.000
685)	Bellano (pretura)	2.400.000
686)	Bormio (sede distaccata della pretura di Tirano)	200.000
687)	Broni (sede distaccata della pretura di Stradella)	200.000
688)	Busto Arsizio (tribunale, procura, pretura)	39.000.000
689)	Cantù (pretura)	2.400.000
690)	Cassano d'Adda (pretura)	2.500.000
691)	Casteggio (pretura)	1.300.000
692)	Castiglione d'Intelvi (sede distaccata della pretura di Menaggio)	150.000
693)	Chiavenna (pretura)	1.200.000
694)	Codogno (pretura)	6.000.000
695)	Como (tribunale, procura, pretura)	48.000.000
696)	Corteolona (pretura)	2.600.000
697)	Desio (pretura)	7.000.000
698)	Erba (pretura)	3.000.000
699)	Gallarate (pretura)	8.000.000
700)	Gavirate (pretura)	2.500.000
701)	Gravedona (sede distaccata della pretura di Menaggio)	150.000
702)	Lecco (tribunale, procura, pretura)	30.000.000
703)	Legnano (pretura)	12.700.000
704)	Lodi (tribunale, procura, pretura)	18.000.000
705)	Luino (pretura)	5.000.000
706)	Mede (pretura)	4.000.000
707)	Menaggio (pretura)	1.800.000
708)	Missaglia (sede distaccata della pretura di Lecco)	200.000
709)	Monza (tribunale, procura, pretura)	80.000.000
710)	Morbegno (pretura)	2.000.000
711)	Mortara (pretura)	4.000.000
712)	Rho (pretura)	6.000.000
713)	Santa Maria della Versa (sede distaccata della pretura di Stradella)	200.000
714)	Saronno (pretura)	8.000.000
715)	Sondrio (tribunale, procura, pretura)	13.000.000
716)	Stradella (pretura)	2.000.000
717)	Tirano (pretura)	2.000.000
718)	Varese (tribunale, procura, pretura)	50.000.000
719)	Varzi (sede distaccata della pretura di Voghera)	200.000
720)	Vigevano (tribunale, procura, pretura)	16.000.000
721)	Vimercate (sede distaccata della pretura di Monza)	150.000
722)	Voghera (tribunale, procura, pretura)	16.000.000
	Totale	401.850.000

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
723)	Acerra (pretura)	4.700.000
724)	Afragola (pretura)	2.000.000
725)	Airola (pretura)	1.200.000
726)	Altavilla Irpina (sede distaccata della pretura di Avellino)	200.000
727)	Andretta (sede distaccata della pretura di Calitri)	150.000
728)	Aquilonia (sede distaccata della pretura di Lacedonia)	150.000
729)	Ariano Irpino (tribunale, procura, pretura)	18.000.000
730)	Arienzo (pretura)	2.400.000
731)	Avellino (tribunale, procura, pretura)	36.000.000
732)	Aversa (pretura)	10.000.000
733)	Bagnoli Irpino (sede distaccata della pretura di Montella)	120.000
734)	Baiano (sede distaccata della pretura di Avellino)	200.000
735)	Benevento (tribunale, procura, pretura)	20.000.000
736)	Bisaccia (sede distaccata della pretura di Lacedonia)	150.000
737)	Caiazzo (sede distaccata della pretura di Piedimonte Matese)	200.000
738)	Calabritto (pretura)	2.800.000
739)	Calitri (pretura)	3.400.000
740)	Capri (pretura)	1.000.000
741)	Capriati al Volturno (pretura)	1.200.000
742)	Capua (pretura)	6.000.000
743)	Carinola (pretura)	3.000.000
744)	Caserta (pretura)	8.000.000
745)	Casoria (pretura)	9.600.000
746)	Castel Baronia (pretura)	2.500.000
747)	Castelfranco in Miscano (sede distaccata della pretura di San Bartolomeo in Galdo)	150.000
748)	Castellammare di Stabia (pretura)	6.000.000
749)	Cerreto Sannita (pretura)	1.800.000
750)	Cervinara (pretura)	1.400.000
751)	Chiusano di San Domenico (pretura)	2.000.000
752)	Cicciano (pretura)	1.600.000
753)	Colle Sannita (pretura)	2.000.000
754)	Cusano Mutri (sede distaccata della pretura di Cerreto Sannita)	150.000
755)	Forio d'Ischia (sede distaccata della pretura di Ischia)	150.000
756)	Formicola (sede distaccata della pretura di Capua)	200.000
757)	Frattamaggiore (pretura)	5.000.000
758)	Frigento (pretura)	1.000.000
759)	Gesualdo (sede distaccata della pretura di Frigento)	150.000
760)	Giugliano in Campania (sede distaccata della pretura di Marano)	200.000
761)	Gragnano (pretura)	6.000.000
762)	Grottaminarda (pretura)	4.900.000
763)	Guardia Sanframundi (pretura)	2.000.000
764)	Ischia (pretura)	5.500.000
765)	Lacedonia (pretura)	3.000.000
766)	Lauro (pretura)	1.300.000
767)	Lioni (sede distaccata della pretura di Sant'Angelo dei Lombardi)	200.000
768)	Maddaloni (pretura)	4.900.000
769)	Marano di Napoli (pretura)	6.400.000
770)	Marcianise (pretura)	4.400.000
771)	Marigliano (pretura)	4.400.000
772)	Mirabella Eclano (pretura)	1.500.000
773)	Mondragone (sede distaccata della pretura di Carinola)	200.000
774)	Montecalvo Irpino (sede distaccata della pretura di Ariano Irpino)	150.000
775)	Montefusco (sede distaccata della pretura di San Giorgio del Sannio)	160.000
776)	Montella (pretura)	2.200.000
777)	Montemarano (sede distaccata della pretura di Chiusano San Domenico)	150.000
778)	Montemiletto (sede distaccata della pretura di Avellino)	200.000
779)	Montesarchio (pretura)	3.700.000
780)	Montoro Superiore (pretura)	2.000.000
781)	Morcone (pretura)	1.000.000
782)	Napoli (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	200.000.000
783)	Napoli Barra (pretura)	1.600.000
784)	Nola (pretura)	4.000.000
785)	Nusco (sede distaccata della pretura di Montella)	150.000
786)	Ottaviano (pretura)	2.000.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
787)	Palma Campania (sede distaccata della pretura di Nola)	150.000
788)	Paternopoli (sede distaccata della pretura di Mirabella Eclano)	200.000
789)	Piedimonte Matese (pretura)	1.600.000
790)	Pietramelara (sede distaccata della pretura di Teano)	150.000
791)	Pignataro Maggiore (pretura)	1.300.000
792)	Pomigliano d'Arco (pretura)	4.600.000
793)	Pompei (pretura)	5.000.000
794)	Pontelandolfo (sede distaccata della pretura di Morcone)	200.000
795)	Portici (pretura)	6.000.000
796)	Pozzuoli (pretura)	6.000.000
797)	Procida (pretura)	3.000.000
798)	Roccamonfina (pretura)	1.000.000
799)	San Bartolomeo in Galdo (pretura)	4.000.000
800)	San Giorgio del Sannio (pretura)	1.900.000
801)	San Giorgio La Molara (pretura)	1.000.000
802)	San Marco dei Cavoti (sede distaccata della pretura di San Giorgio La Molara)	200.000
803)	Sant'Agata dei Goti (pretura)	2.000.000
804)	Sant'Anastasia (pretura)	4.000.000
805)	Sant'Andrea di Conza (sede distaccata della pretura di Calitri)	150.000
806)	Sant'Angelo dei Lombardi (tribunale, procura, pretura)	7.000.000
807)	Santa Maria Capua Vetere (tribunale, procura, pretura)	28.000.000
808)	Sessa Aurunca (pretura)	2.000.000
809)	Solofra (sede distaccata della pretura di Montoro Superiore)	200.000
810)	Solopaca (pretura)	2.600.000
811)	Sorrento (pretura)	3.000.000
812)	Teano (pretura)	1.700.000
813)	Teora (sede distaccata della pretura di Calabritto)	150.000
814)	Torre Annunziata (pretura)	7.000.000
815)	Torre del Greco (pretura)	5.300.000
816)	Trentola Ducenta (pretura)	3.000.000
817)	Vico Equense (sede distaccata della pretura di Sorrento)	150.000
818)	Vitulano (pretura)	1.000.000
819)	Volturara Irpina (sede distaccata della pretura di Chiusano di San Domenico)	150.000
	Totale	520.480.000

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZIONE DI CAMPOBASSO

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
820)	Agnone (pretura)	1.600.000
821)	Boiano (pretura)	1.700.000
822)	Bonefro (pretura)	1.000.000
823)	Campobasso (sezione corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	32.000.000
824)	Cantalupo nel Sannio (pretura)	1.200.000
825)	Capracotta (pretura)	1.000.000
826)	Carovilli (pretura)	900.000
827)	Casacalenda (pretura)	1.200.000
828)	Castel San Vincenzo (pretura)	1.400.000
829)	Castropignano (pretura)	800.000
830)	Civita Campomarano (pretura)	600.000
831)	Forlì del Sannio (pretura)	1.000.000
832)	Frosolone (pretura)	1.000.000
833)	Guglionesi (pretura)	2.200.000
834)	Isernia (tribunale, procura, pretura)	10.000.000
835)	Larino (tribunale, procura, pretura)	10.000.000
836)	Montagano (pretura)	1.000.000
837)	Montefalcone nel Sannio (sede distaccata della pretura di Civita Campomarano)	150.000
838)	Palata (pretura)	1.600.000
839)	Riccia (pretura)	1.300.000
840)	Santa Croce di Magliano (sede distaccata della pretura di Bonefro)	200.000
841)	Sant Elia a Pianisi (sede distaccata della pretura di Casacalenda)	150.000
842)	Sepino (sede distaccata della pretura di Campobasso)	150.000
843)	Termoli (pretura)	6.000.000
844)	Trivento (pretura)	1.300.000
845)	Venafro (pretura)	2.600.000
	Totale	82.050.000

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZIONE DI SALERNO

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
846)	Agropoli (pretura)	5.400.000
847)	Amalfi (pretura)	1.800.000
848)	Angri (sede distaccata della pretura di Nocera Inferiore)	200.000
849)	Battipaglia (sede distaccata della pretura di Eboli)	200.000
850)	Buccino (pretura)	1.200.000
851)	Camerota (sede distaccata della pretura di Pisciotta)	200.000
852)	Campagna (sede distaccata della pretura di Eboli)	200.000
853)	Capaccio (pretura)	1.000.000
854)	Castellabate (sede distaccata della pretura di Agropoli)	200.000
855)	Castel San Giorgio (sede distaccata della pretura di Nocera Inferiore)	150.000
856)	Cava dei Tirreni (pretura)	5.000.000
857)	Contursi (sede distaccata della pretura di Eboli)	200.000
858)	Eboli (pretura)	5.000.000
859)	Giffoni Valle Piana (sede distaccata della pretura di San Cipriano Picentino)	150.000
860)	Gioi (sede distaccata della pretura di Vallo della Lucania)	200.000
861)	Laurino (sede distaccata della pretura di Vallo della Lucania)	200.000
862)	Laurito (sede distaccata della pretura di Vallo della Lucania)	200.000
863)	Laviano (pretura)	1.000.000
864)	Mercato San Severino (pretura)	5.000.000
865)	Montecorvino Rovella (pretura)	2.000.000
866)	Montesano sulla Marcellana (sede distaccata della pretura di Sala Consilina)	200.000
867)	Nocera Inferiore (pretura)	9.000.000
868)	Padula (sede distaccata della pretura di Sala Consilina)	150.000
869)	Pisciotta (pretura)	1.300.000
870)	Polla (pretura)	2.600.000
871)	Pollica (sede distaccata della pretura di Vallo della Lucania)	150.000
872)	Postiglione (pretura)	3.000.000
873)	Rocca d'Aspide (pretura)	2.400.000
874)	Sala Consilina (tribunale, procura, pretura)	9.000.000
875)	Salerno (sezione di corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	96.000.000
876)	San Cipriano Picentino (pretura)	1.000.000
877)	Sant'Angelo a Fasanella (pretura)	1.000.000
878)	Sanza (sede distaccata della pretura di Sala Consilina)	150.000
879)	Sarno (pretura)	2.000.000
880)	Sicignano degli Alburni (sede distaccata della pretura di Postiglione)	120.000
881)	Teggiano (sede distaccata della pretura di Sala Consilina)	200.000
882)	Torchiara (sede distaccata della pretura di Agropoli)	200.000
883)	Torre Orsaia (sede distaccata della pretura di Vallo della Lucania)	150.000
884)	Vallo della Lucania (tribunale, procura, pretura)	7.500.000
	Totale	165.620.000

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
885)	Agrigento (tribunale, procura, pretura)	20.000.000
886)	Alcamo (pretura)	3.000.000
887)	Alia (pretura)	1.000.000
888)	Aragona (pretura)	1.700.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
889)	Bagheria (pretura)	4.000.000
890)	Bisacquino (pretura)	2.600.000
891)	Bivona (pretura)	3.000.000
892)	Burgio (sede distaccata della pretura di Ribera)	200.000
893)	Caccamo (pretura)	1.000.000
894)	Calatafimi (sede distaccata della pretura di Castellammare del Golfo)	200.000
895)	Caltabellotta (sede distaccata della pretura di Sciacca)	200.000
896)	Caltavuturo (sede distaccata della pretura di Montemaggiore Belsito)	150.000
897)	Cammarata (pretura)	700.000
898)	Campobello di Licata (sede distaccata della pretura di Ravanusa)	150.000
899)	Canicattì (pretura)	1.200.000
900)	Carini (pretura)	2.400.000
901)	Castelbuono (pretura)	2.000.000
902)	Castellammare del Golfo (pretura)	2.400.000
903)	Casteltermini (pretura)	2.700.000
904)	Castelvetrano (pretura)	2.000.000
905)	Castronuovo di Sicilia (sede distaccata della pretura di Lercara Friddi)	150.000
906)	Cattolica Eraclea (pretura)	1.200.000
907)	Cefalù (pretura)	3.000.000
908)	Cimina (pretura)	1.000.000
909)	Collesano (pretura)	600.000
910)	Corleone (pretura)	4.000.000
911)	Erice (pretura)	2.700.000
912)	Favara (pretura)	2.000.000
913)	Gangi (pretura)	4.000.000
914)	Gibellina (sede distaccata della pretura di Partanna)	200.000
915)	Lercara Friddi (pretura)	1.600.000
916)	Licata (pretura)	4.000.000
917)	Marsala (tribunale, procura, pretura)	30.000.000
918)	Mazara del Vallo (pretura)	3.400.000
919)	Menfi (pretura)	2.000.000
920)	Mezzoiuso (pretura)	2.400.000
921)	Misilmeri (pretura)	4.900.000
922)	Monreale (pretura)	3.500.000
923)	Montemaggiore Belsito (pretura)	2.600.000
924)	Naro (pretura)	2.000.000
925)	Palma di Montechiaro (pretura)	600.000
926)	Pantelleria (pretura)	1.600.000
927)	Partanna (pretura)	2.000.000
928)	Partinico (pretura)	4.000.000
929)	Petralia Soprana (sede distaccata della pretura di Gangi)	150.000
930)	Petralia Sottana (sede distaccata della pretura di Generosa)	150.000
931)	Piana degli Albanesi (pretura)	1.800.000
932)	Polizzi Generosa (pretura)	3.000.000
933)	Prizzi (pretura)	1.800.000
934)	Racalmuto (pretura)	2.000.000
935)	Raffadali (sede distaccata della pretura di Agrigento)	150.000
936)	Ravanusa (pretura)	1.600.000
937)	Ribera (pretura)	3.600.000
938)	Salemi (pretura)	2.100.000
939)	San Giuseppe Jato (sede distaccata della pretura di Piana degli Albanesi)	150.000
940)	San Mauro Castelverde (sede distaccata della pretura di Cefalù)	200.000
941)	Santa Margherita di Belice (pretura)	3.200.000
942)	Sciacca (tribunale, procura, pretura)	9.000.000
943)	Siculiana (sede distaccata della pretura di Cattolica Eraclea)	150.000
944)	Termini Imerese (tribunale, procura, pretura)	16.500.000
945)	Trapani (tribunale, procura, pretura)	30.000.000
946)	Ustica (sede distaccata della pretura di Palermo)	150.000
947)	Valledolmo (sede distaccata della pretura di Alia)	150.000
	Totale	209.900.000

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
948)	Amelia (pretura)	1.800.000
949)	Assisi (pretura)	3.000.000
950)	Bevagna (sede distaccata della pretura di Foligno)	120.000
951)	Cascia (sede distaccata della pretura di Norcia)	200.000
952)	Castiglione del Lago (pretura)	1.200.000
953)	Città della Pieve (pretura)	900.000
954)	Città di Castello (pretura)	2.400.000
955)	Foligno (pretura)	2.000.000
956)	Gualdo Tadino (pretura)	1.200.000
957)	Gubbio (pretura)	2.400.000
958)	Montefalco (pretura)	1.000.000
959)	Narni (pretura)	3.200.000
960)	Nocera Umbra (sede distaccata della pretura di Gualdo Tadino)	200.000
961)	Norcia (pretura)	2.000.000
962)	Orvieto (tribunale, procura, pretura)	9.000.000
963)	Perugia (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	40.000.000
964)	Spoleto (tribunale, procura, pretura)	12.000.000
965)	Terni (tribunale, procura, pretura)	30.000.000
966)	Todi (pretura)	1.600.000
967)	Trevi (sede distaccata della pretura di Spoleto)	150.000
968)	Umbertide (sede distaccata della pretura di Città di Castello)	150.000
	Totale	114.520.000

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
969)	Accettura (sede distaccata della pretura di San Mauro Forte)	200.000
970)	Acerenza (pretura)	900.000
971)	Avigliano (pretura)	1.600.000
972)	Balvano (sede distaccata della pretura di Vietri di Potenza)	200.000
973)	Bella (pretura)	2.700.000
974)	Brienza (sede distaccata della pretura di Marsico Nuovo)	200.000
975)	Calvello (pretura)	900.000
976)	Chiaramonte (pretura)	3.000.000
977)	Corleto Perticara (sede distaccata della pretura di Laurenzana)	150.000
978)	Ferrandina (sede distaccata della pretura di Matera)	200.000
979)	Forenza (sede distaccata della pretura di Venosa)	200.000
980)	Genzano di Lucania (pretura)	1.100.000
981)	Grassano (sede distaccata della pretura di Tricarico)	200.000
982)	Grottole (sede distaccata della pretura di Matera)	200.000
983)	Irsina (pretura)	1.000.000
984)	Lagonegro (tribunale, procura, pretura)	15.000.000
985)	Latronico (sede distaccata della pretura di Lagonegro)	200.000
986)	Laurenzana (pretura)	900.000
987)	Lauria (pretura)	1.800.000
988)	Lavello (sede distaccata della pretura di Venosa)	200.000
989)	Maratea (sede distaccata della pretura di Lauria)	200.000
990)	Marsico Nuovo (pretura)	600.000
991)	Matera (tribunale, procura, pretura)	14.000.000
992)	Moliterno (sede distaccata della pretura di Lagonegro)	150.000
993)	Montalbano Jonico (sede distaccata della pretura di Pisticci)	200.000
994)	Montemurro (sede distaccata della pretura di Viggiano)	150.000
995)	Montescaglioso (sede distaccata della pretura di Matera)	200.000
996)	Muro Lucano (pretura)	700.000
997)	Noepoli (sede distaccata della pretura di Chiaramonte)	200.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
998)	Palazzo San Gervasio (pretura)	1.600.000
999)	Pescopagano (pretura)	1.000.000
1000)	Pietragalla (sede distaccata della pretura di Potenza)	200.000
1001)	Pisticci (pretura)	1.800.000
1002)	Potenza (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	48.000.000
1003)	Rionero in Vulture (pretura)	1.700.000
1004)	Roccanova (sede distaccata della pretura di Sant'Arcangelo)	150.000
1005)	Rotonda (sede distaccata della pretura di Lauria)	200.000
1006)	Rotondella (pretura)	2.400.000
1007)	Ruvo del Monte (sede distaccata della pretura di Pescopagano)	200.000
1008)	San Chirico Raparo (sede distaccata della pretura di Chiaramonte)	200.000
1009)	San Fede (sede distaccata della pretura di Bella)	200.000
1010)	San Mauro Forte (pretura)	1.000.000
1011)	Sant'Arcangelo (pretura)	2.000.000
1012)	Sapri (pretura)	1.800.000
1013)	Stigliano (pretura)	1.600.000
1014)	Tolve (sede distaccata della pretura di Potenza)	200.000
1015)	Tricarico (pretura)	2.000.000
1016)	Tursi (sede distaccata della pretura di Rotondella)	200.000
1017)	Venosa (pretura)	1.500.000
1018)	Vibonati (sede distaccata della pretura di Sapri)	150.000
1019)	Vietri di Potenza (pretura)	900.000
1020)	Viggiano (pretura)	900.000
	Totale	117.150.000

Corte di appello di Roma

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
1021)	Acquapendente (sede distaccata della pretura di Montefiascone)	200.000
1022)	Alatri (pretura)	3.000.000
1023)	Albano Laziale (pretura)	3.600.000
1024)	Alvito (sede distaccata della pretura di Sora)	200.000
1025)	Amatrice (pretura)	1.600.000
1026)	Anagni (pretura)	1.800.000
1027)	Antrodoco (sede distaccata della pretura di Cittaducale)	200.000
1028)	Anzio (pretura)	3.600.000
1029)	Arce (pretura)	2.000.000
1030)	Arpino (sede distaccata della pretura di Sora)	200.000
1031)	Arsoli (pretura)	1.400.000
1032)	Atina (pretura)	700.000
1033)	Bagnoregio (sede distaccata della pretura di Montefiascone)	200.000
1034)	Borbona (pretura)	1.200.000
1035)	Borgorose (sede distaccata della pretura di Rieti)	200.000
1036)	Bracciano (pretura)	2.900.000
1037)	Campagnano di Roma (sede distaccata della pretura di Roma)	200.000
1038)	Castelnuovo di Porto (pretura)	1.900.000
1039)	Ceccano (pretura)	1.200.000
1040)	Ceprano (sede distaccata della pretura di Ceccano)	200.000
1041)	Cervaro (sede distaccata della pretura di Cassino)	200.000
1042)	Cittaducale (pretura)	1.600.000
1043)	Civitacastellana (pretura)	2.000.000
1044)	Civitavecchia (tribunale, procura, pretura)	32.000.000
1045)	Cori (sede distaccata della pretura di Latina)	200.000
1046)	Fara in Sabina (sede distaccata della pretura di Poggio Mirteto)	200.000
1047)	Ferentino (sede distaccata della pretura di Frosinone)	200.000
1048)	Fondi (pretura)	1.600.000
1049)	Formia (sede distaccata della pretura di Gaeta)	260.000
1050)	Frascati (pretura)	3.200.000
1051)	Gaeta (pretura)	3.400.000
1052)	Genazzano (sede distaccata della pretura di Palestrina)	200.000
1053)	Genzano di Roma (pretura)	2.000.000
1054)	Guarcino (sede distaccata della pretura di Alatri)	150.000
1055)	Leonessa (sede distaccata della pretura di Borbona)	200.000
1056)	Magliano Sabina (sede distaccata della pretura di Poggio Mirteto)	150.000
1057)	Marino (sede distaccata della pretura di Albano Laziale)	200.000
1058)	Mignano Montelungo (sede distaccata della pretura di Cassino)	200.000
1059)	Minturno (pretura)	1.800.000
1060)	Montefiascone (pretura)	3.000.000
1061)	Monterotondo (sede distaccata della pretura di Roma)	200.000
1062)	Olevano Romano (sede distaccata della pretura di Palestrina)	200.000
1063)	Orte (sede distaccata della pretura di Civitacastellana)	200.000
1064)	Orvinio (sede distaccata della pretura di Roccasinibalda)	200.000
1065)	Palestrina (pretura)	3.700.000
1066)	Paliano (pretura)	2.200.000
1067)	Palombara Sabina (pretura)	1.700.000
1068)	Petrella Salto (sede distaccata della pretura di Cittaducale)	150.000
1069)	Poggio Mirteto (pretura)	3.000.000
1070)	Pontecorvo (pretura)	1.400.000
1071)	Ponza (sede distaccata della pretura di Gaeta)	200.000
1072)	Priverno (pretura)	2.800.000
1073)	Roccasecca (sede distaccata della pretura di Arce)	150.000
1074)	Roccasinibalda (pretura)	1.700.000
1075)	Ronciglione (pretura)	1.800.000
1076)	San Vito Romano (sede distaccata della pretura di Palestrina)	200.000
1077)	Segni (pretura)	1.300.000
1078)	Sezze (pretura)	2.600.000
1079)	Sora (pretura)	5.300.000
1080)	Soriano nel Cimino (sede distaccata della pretura di Viterbo)	200.000
1081)	Subiaco (pretura)	2.200.000
1082)	Sutri (sede distaccata della pretura di Ronciglione)	150.000
1083)	Tarquinia (sede distaccata della pretura di Civitavecchia)	200.000
1084)	Terracina (pretura)	2.000.000
1085)	Tivoli (pretura)	4.000.000
1086)	Torri in Sabina (sede distaccata della pretura di Poggio Mirteto)	150.000
1087)	Tuscania (sede distaccata della pretura di Viterbo)	200.000
1088)	Valentano (pretura)	1.300.000
1089)	Valmontone (sede distaccata della pretura di Velletri)	150.000
1090)	Velletri (tribunale, procura, pretura)	16.000.000
1091)	Ventotene (sede distaccata della pretura di Gaeta)	200.000
1092)	Veroli (sede distaccata della pretura di Frosinone)	200.000
1093)	Vetralla (sede distaccata della pretura di Viterbo)	150.000
	Totale	135.360.000

Corte di appello di Torino

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
1094)	Acqui Terme (tribunale, procura, pretura)	12.000.000
1095)	Alba (tribunale, procura, pretura)	24.000.000
1096)	Alessandria (tribunale, procura, pretura)	36.000.000
1097)	Aosta (tribunale, procura, pretura)	24.000.000
1098)	Arona (pretura)	4.600.000
1099)	Asti (tribunale, procura, pretura)	24.000.000
1100)	Avigliana (pretura)	1.500.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
1101)	Barge (sede distaccata della pretura di Saluzzo)	200.000
1102)	Bene Vagienna (sede distaccata della pretura di Carrù)	150.000
1103)	Biella (tribunale, procura, pretura)	24.000.000
1104)	Borgomanero (pretura)	3.600.000
1105)	Borgo San Dalmazzo (pretura)	2.600.000
1106)	Borgosesia (sede distaccata della pretura di Varallo)	200.000
1107)	Bra (pretura)	2.900.000
1108)	Bubbio (sede distaccata della pretura di Acqui Terme)	150.000
1109)	Caluso (sede distaccata della pretura di Strambino Romano)	200.000
1110)	Canale (pretura)	2.200.000
1111)	Canelli (pretura)	2.000.000
1112)	Caraglio (sede distaccata della pretura di Dronero)	150.000
1113)	Carmagnola (sede distaccata della pretura di Moncalieri)	200.000
1114)	Carrù (pretura)	1.200.000
1115)	Casale Monferrato (tribunale, procura, pretura)	20.000.000
1116)	Cassine (sede distaccata della pretura di Alessandria)	200.000
1117)	Castellamonte (sede distaccata della pretura di Cuorgné)	150.000
1118)	Castelnuovo Don Bosco (sede distaccata della pretura di Chieri)	150.000
1119)	Cavour (sede distaccata della pretura di Pinerolo)	200.000
1120)	Ceva (pretura)	1.800.000
1121)	Chieri (pretura)	4.000.000
1122)	Chivasso (pretura)	2.400.000
1123)	Ciriè (pretura)	2.000.000
1124)	Cortemilia (sede distaccata della pretura di Alba)	200.000
1125)	Castigliole d'Asti (sede distaccata della pretura di Asti)	200.000
1126)	Cuneo (tribunale, procura, pretura)	32.000.000
1127)	Cuorgné (pretura)	2.600.000
1128)	Demonte (pretura)	1.000.000
1129)	Dogliani (pretura)	1.200.000
1130)	Domodossola (pretura)	4.000.000
1131)	Donnaz (pretura)	1.600.000
1132)	Dronero (pretura)	2.500.000
1133)	Fossano (pretura)	4.700.000
1134)	Garessio (sede distaccata della pretura di Ceva)	200.000
1135)	Giaveno (sede distaccata della pretura di Avigliana)	150.000
1136)	Ivrea (tribunale, procura, pretura)	12.000.000
1137)	Lanzo Torinese (pretura)	2.400.000
1138)	Mombercelli (sede distaccata della pretura di Asti)	200.000
1139)	Moncalieri (pretura)	10.000.000
1140)	Moncalvo (pretura)	1.600.000
1141)	Mondovì (tribunale, procura, pretura)	9.000.000
1142)	Morgex (sede distaccata della pretura di Aosta)	150.000
1143)	Nizza Monferrato (pretura)	1.800.000
1144)	Novara (tribunale, procura, pretura)	36.000.000
1145)	Novi Ligure (pretura)	12.000.000
1146)	Omegna (pretura)	5.000.000
1147)	Ovada (pretura)	3.700.000
1148)	Paesana (sede distaccata della pretura di Saluzzo)	150.000
1149)	Perosa Argentina (pretura)	1.900.000
1150)	Pinerolo (tribunale, procura, pretura)	12.000.000
1151)	Racconigi (pretura)	1.400.000
1152)	Rivarolo Canavese (pretura)	3.000.000
1153)	Rocchetta Ligure (sede distaccata della pretura di Serravalle Scrivia)	150.000
1154)	Saluzzo (tribunale, procura, pretura)	16.000.000
1155)	San Damiano d'Asti (sede distaccata della pretura di Asti)	200.000
1156)	San Sebastiano Curone (sede distaccata della pretura di Tortona)	150.000
1157)	Santhià (pretura)	2.900.000
1158)	Santo Stefano Belbo (pretura)	2.700.000
1159)	Savigliano (pretura)	2.500.000
1160)	Serravalle Scrivia (pretura)	1.500.000
1161)	Spigno Monferrato (sede distaccata della pretura di Acqui Terme)	150.000
1162)	Strambino Romano (pretura)	1.600.000
1163)	Susa (pretura)	5.000.000
1164)	Torre Pellice (sede distaccata della pretura di Pinerolo)	200.000
1165)	Tortona (tribunale, procura, pretura)	16.000.000
1166)	Trino Vercellese (pretura)	1.800.000
1167)	Trivero (sede distaccata della pretura di Biella)	200.000
1168)	Ulzio (sede distaccata della pretura di Susa)	200.000
1169)	Valenza (pretura)	4.000.000
1170)	Varallo Sesia (pretura)	4.000.000
1171)	Venasca (pretura)	2.700.000
1172)	Verbania (tribunale, procura, pretura)	20.000.000
1173)	Vercelli (tribunale, procura, pretura)	20.000.000
1174)	Vignale Monferrato (sede distaccata della pretura di Casale Monferrato)	200.000
1175)	Vigone (sede distaccata della pretura di Pinerolo)	150.000
	Totale	461.700.000

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
1176)	Baselga di Pinè (sede distaccata della pretura di Pergine Valsugana)	150.000
1177)	Bolzano (tribunale, procura, pretura)	64.000.000
1178)	Borgo Valsugana (pretura)	3.000.000
1179)	Bressanone (pretura)	4.000.000
1180)	Brunico (pretura)	3.400.000
1181)	Caldaro (pretura)	2.800.000
1182)	Campo Tures (sede distaccata della pretura di Brunico)	180.000
1183)	Canale San Bovo (sede distaccata della pretura di Primiero)	150.000
1184)	Cavalese (pretura)	2.000.000
1185)	Chiusa (pretura)	3.400.000
1186)	Clès (pretura)	2.400.000
1187)	Condino (sede distaccata della pretura di Tione di Trento)	150.000
1188)	Dobbiaco (sede distaccata della pretura di Monguelfo)	200.000
1189)	Egna (pretura)	4.000.000
1190)	Fiera di Primiero (pretura)	2.600.000
1191)	Folgaria (sede distaccata della pretura di Rovereto)	150.000
1192)	Fondo (pretura)	1.800.000
1193)	Funes (sede distaccata della pretura di Chiusa)	150.000
1194)	Levico (sede distaccata della pretura di Borgo Valsugana)	150.000
1195)	Malè (pretura)	1.800.000
1196)	Malles Venosta (sede distaccata della pretura di Silandro)	150.000
1197)	Merano (pretura)	9.000.000
1198)	Mezzolombardo (pretura)	2.400.000
1199)	Monguelfo (pretura)	2.800.000
1200)	Mori (sede distaccata della pretura di Rovereto)	120.000
1201)	Ortisei (sede distaccata della pretura di Chiusa)	150.000
1202)	Peio (sede distaccata della pretura di Malè)	150.000
1203)	Pergine Valsugana (pretura)	2.200.000
1204)	Pinzolo (sede distaccata della pretura di Tione di Trento)	150.000
1205)	Predazzo (sede distaccata della pretura di Cavalese)	120.000
1206)	Revò (sede distaccata della pretura di Clès)	150.000
1207)	Riva (pretura)	3.600.000
1208)	Rovereto (tribunale, procura, pretura)	12.800.000

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
1209)	San Leonardo in Passiria (sede distaccata della pretura di Merano)	150.000
1210)	San Martino in Badia (sede distaccata della pretura di Brunico)	150.000
1211)	Sarentino (sede distaccata della pretura di Bolzano)	150.000
1212)	Senalese (sede distaccata della pretura di Silandro)	150.000
1213)	Silandro (pretura)	3.600.000
1214)	Stenico (sede distaccata della pretura di Tione di Trento)	150.000
1215)	Strigno (sede distaccata della pretura di Borgo Valsugana)	150.000
1216)	Tione di Trento (pretura)	2.200.000
1217)	Trento (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	50.000.000
1218)	Ultimo (sede distaccata della pretura di Merano)	150.000
1219)	Vallarsa (sede distaccata della pretura di Rovereto)	120.000
1220)	Val di Vizze (sede distaccata della pretura di Vipiteno)	120.000
1221)	Valle Aurina (sede distaccata di Brunico)	150.000
1222)	Vermiglio (sede distaccata di Malè)	150.000
1223)	Vezzano (sede distaccata di Trento)	150.000
1224)	Vico di Fassa (sede distaccata della pretura di Cavalese)	150.000
1225)	Vipiteno (pretura)	3.200.000
	Totale .	191.160.000

Corte di appello di Trieste

N. ord.	Comuni	Contributo dello Stato
1226)	Ampezzo (sede distaccata della pretura di Tolmezzo)	200.000
1227)	Aviano (sede distaccata della pretura di Pordenone)	120.000
1228)	Cervignano del Friuli (pretura)	1.500.000
1229)	Cividale del Friuli (pretura)	2.700.000
1230)	Codroipo (pretura)	2.600.000
1231)	Cormons (pretura)	3.400.000
1232)	Gemona del Friuli (pretura)	2.000.000
1233)	Gorizia (tribunale, procura, pretura)	24.000.000
1234)	Gradisca di Isonzo (pretura)	2.200.000
1235)	Grado (sede distaccata della pretura di Monfalcone)	150.000
1236)	Latisana (pretura)	2.800.000
1237)	Maniago (pretura)	2.000.000
1238)	Moggio Udinese (sede distaccata della pretura di Pontebba)	120.000
1239)	Monfalcone (pretura)	5.000.000
1240)	Palmanova (pretura)	2.000.000
1241)	Pontebba (pretura)	3.600.000
1242)	Pordenone (tribunale, procura, pretura)	20.000.000
1243)	Sacile (sede distaccata della pretura di Pordenone)	150.000
1244)	San Daniele del Friuli (pretura)	2.400.000
1245)	San Vito al Tagliamento (pretura)	1.400.000
1246)	Spilimbergo (pretura)	1.400.000
1247)	Tarcento (pretura)	1.400.000
1248)	Tolmezzo (tribunale, procura, pretura)	8.600.000
1249)	Trieste (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	140.000.000
1250)	Udine (tribunale, procura, pretura)	40.000.000
	Totale .	269.740.000

Corte di appello di Venezia

N. ord.	Comuni		Contributo dello Stato
1251)	Adria (pretura)		4.000.000
1252)	Agordo (pretura)		2.000.000
1253)	Arzignano (pretura)		3.000.000
1254)	Asiago (pretura)		2.600.000
1255)	Asolo (pretura)		1.600.000
1256)	Auronzo di Cadore (sede distaccata della pretura di Pieve di Cadore)		150.000
1257)	Badia Polesine (sede distaccata della pretura di Lendinara)		350.000
1258)	Barbarano Vicentino (sede distaccata della pretura di Vicenza)		200.000
1259)	Bardolino (sede distaccata della pretura di Caprino Veronese)		180.000
1260)	Bassano del Grappa (tribunale, procura, pretura)		12.000.000
1261)	Belluno (tribunale, procura, pretura)		22.000.000
1262)	Camposanpiero (pretura)		2.200.000
1263)	Caprino Veronese (pretura)		2.600.000
1264)	Castelfranco Veneto (pretura)		3.400.000
1265)	Castelmassa (sede distaccata della pretura di Ficarolo)		180.000
1266)	Cavarzere (pretura)		2.400.000
1267)	Chioggia (pretura)		3.600.000
1268)	Cittadella (pretura)		3.000.000
1269)	Cologna Veneta (sede distaccata della pretura di Soave)		180.000
1270)	Conegliano (pretura)		3.200.000
1271)	Conselve (sede distaccata della pretura di Padova)		200.000
1272)	Cortina d'Ampezzo (pretura)		2.400.000
1273)	Dolo (pretura)		2.800.000
1274)	Este (pretura)		2.600.000
1275)	Feltre (pretura)		3.000.000
1276)	Ficarolo (pretura)		1.800.000
1277)	Fonsaso (sede distaccata della pretura di Feltre)		200.000
1278)	Isola della Scala (pretura)		1.800.000
1279)	Legnago (pretura)		2.800.000
1280)	Lendinara (pretura)		1.800.000
1281)	Longarone (sede distaccata della pretura di Belluno)		120.000
1282)	Lonigo (pretura)		2.000.000
1283)	Marostica (sede distaccata della pretura di Bassano del Grappa)		200.000
1284)	Mel (sede distaccata della pretura di Belluno)		120.000
1285)	Mirano (sede distaccata della pretura di Mestre)		140.000
1286)	Monselice (pretura)		3.600.000
1287)	Montagnano (pretura)		1.600.000
1288)	Montebelluna (pretura)		2.400.000
1289)	Motta di Livenza (sede distaccata della pretura di Oderzo)		200.000
1290)	Oderzo (pretura)		2.600.000
1291)	Padova (tribunale, procura, pretura)		60.000.000
1292)	Pieve di Cadore (pretura)		2.600.000
1293)	Piove di Sacco (pretura)		3.900.000
1294)	Portogruaro (pretura)		2.200.000
1295)	Rovigo (tribunale, procura, pretura)		20.000.000
1296)	San Donà di Piave (pretura)		4.000.000
1297)	Sanguinetto (sede distaccata della pretura di Legnago)		150.000
1298)	Santo Stefano di Cadore (sede distaccata della pretura di Pieve di Cadore)		200.000
1299)	Schio (pretura)		4.000.000
1300)	Soave (pretura)		1.800.000
1301)	Thiene (pretura)		2.600.000
1302)	Tregnago (sede distaccata della pretura di Soave)		200.000
1303)	Treviso (tribunale, procura, pretura)		26.000.000
1304)	Valdagno (pretura)		2.000.000
1305)	Valdobbiadene (sede distaccata della pretura di Montebelluna)		180.000
1306)	Venezia (corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	100.000.000	
1307)	Venezia-Mestre (pretura)	16.000.000	
			116.000.000
1308)	Verona (tribunale, procura, pretura)		44.000.000
1309)	Vicenza (tribunale, procura, pretura)		40.000.000
1310)	Villafranca di Verona (sede distaccata della pretura di Verona)		200.000
1311)	Vittorio Veneto (pretura)		4.000.000
	Totale .		435.250.000

Corte di appello	Importo
Riepilogo	
Ancona	219.380.000
Bari	251.370.000
Bologna	589.700.000
Brescia	389.100.000
Cagliari	251.350.000
Caltanissetta	163.820.000
Catania	242.720.000
Catanzaro	274.420.000
Reggio Calabria (sezione)	118.680.000
Firenze	475.420.000
Genova	516.450.000
L'Aquila	221.860.000
Lecce	276.780.000
Messina	198.720.000
Milano	401.850.000
Napoli	520.480.000
Campobasso (sezione)	82.050.000
Salerno (sezione)	165.620.000
Palermo	209.900.000
Perugia	114.520.000
Potenza	117.150.000
Roma	135.360.000
Torino	461.700.000
Trento	191.160.000
Trieste	269.740.000
Venezia	435.250.000
Totale	7.294.550.000

(13060)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio, in estensione di tariffe già in vigore, presentati dalla S.p.a S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio in estensione di tariffe già in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita ed i tassi di premio sottoindicati in estensione di tariffe in vigore, presentati dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa 66 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza. (Tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 4446 del 31 marzo 1962);

tariffa 69 (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza. (Tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 5606 del 17 febbraio 1966);

tariffa 72 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia, differita a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza. (Tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6431 del 21 gennaio 1969);

tariffa 74 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza. (Tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 8083 del 17 febbraio 1973);

tariffa 65 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita. (Tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 4446 del 31 marzo 1962);

tariffa 44, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, dal II anno, di un capitale, crescente annualmente del 6% composto dal II anno, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 28, da utilizzare per contratti in forma collettiva, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo limitato, con corresponsione di 3/n del capitale assicurato, in caso di sopravvivenza dell'assicurato al termine di ciascun triennio di durata contrattuale, e con pagamento di un capitale, pari a 3/n di quello assicurato, all'atto del decesso in caso di premorienza.

Roma, addì 12 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: Erminero

(1641)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 5714 del 18 agosto 1966, presentate dalla S.p.a. S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.

Roma, addì 12 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(1642)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1978.

Rettifica della qualifica di vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna attribuita al vice presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con cui è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna;

Considerato che il dott. Ignazio Borghese, nominato vice presidente della predetta commissione, è stato erroneamente indicato come vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna, anziché come direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Il dott. Ignazio Borghese, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, è confermato vice presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1978.

Rettifica dei nominativi di due membri della commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con cui è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna;

Considerato che, in seno alla predetta commissione, un membro effettivo, rappresentante della regione, ed un membro supplente, rappresentante della CGIL, sono stati erroneamente indicati, rispettivamente, come Pandolfi Ezio anziché Pandolfi Enzo e Papelli Franco invece di Patelli Franco;

Decreta:

Il sig. Pandolfi Enzo ed il sig. Patelli Franco sono nominati, rispettivamente, membro effettivo in rappresentanza della regione e membro supplente in rappresentanza della CGIL, in seno alla commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1730)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1978.

Rettifica della qualifica di vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Milano attribuita al vice presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con cui è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia;

Considerato che il dott. Paolo Volucello, nominato vice presidente della predetta commissione, è stato erroneamente indicato come vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Milano, anziché come reggente dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Il dott. Paolo Volucello, reggente dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano, è confermato vice presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Autorizzazione al servizio trapianti d'organo della seconda clinica chirurgica dell'Università di Stato di Roma al prelievo e al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'istanza del prof. Raffaello Cortesini, direttore, con qualifica di primario del servizio trapianto d'organo della seconda clinica chirurgica dell'Università di Stato di Roma, in data 27 luglio 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione al prelievo di tutti gli organi e parti di cadavere, previsti dalla legge e al trapianto di rene, timo fetale, pancreas, midollo osseo, intestino e cuore di cadavere;

Viste le relazioni sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 28 febbraio 1978, numeri 22954/BCI.1 e 25145/BCI.1, limitati soltanto al prelievo e al trapianto di rene di cadavere;

Udito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 6 marzo 1978;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati e al parere del Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione circoscritto al solo prelievo e trapianto di rene di cadavere;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio trapianto d'organo della seconda clinica chirurgica dell'Università di Stato di Roma è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le camere operatorie della seconda clinica chirurgica dell'Università, dai seguenti sanitari:

Cortesini prof. Raffaello, direttore, primario del servizio trapianti d'organo;

Rizzo prof. Franz, aiuto, servizio trapianti d'organo;

Cucchiara prof. Giuseppe, aiuto, ospedale di Anagni;

Alfani dott. Dario, assistente, servizio trapianti d'organo;

Famulari dott. Antonio, assistente, servizio trapianti d'organo;

Berloco dott. Pasquale, assistente, servizio trapianti d'organo.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività.

Art. 5.

L'efficacia del presente decreto è subordinata all'incondizionata disponibilità delle strutture, attrezzature e servizi di cui alle relazioni numeri 22954/BCI.1 e 25145/BCI.1 dell'Istituto superiore di sanità, in data 4 marzo 1978 che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Il rettore dell'Università di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2105)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma al prelievo e al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Viste le istanze presentate dal prof. Giancarlo Castiglioni, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, in data 17 agosto 1977, intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e di trapianto di rene, fegato e pancreas di cadavere;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 2 marzo 1978 limitati soltanto al prelievo ed al trapianto di rene di cadavere;

Udito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 marzo 1978 circoscritto al solo prelievo e trapianto di rene di cadavere;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere del Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione al prelievo e al trapianto di rene di cadavere;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma è autorizzata all'attività di:

a) prelievo di rene di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma dai seguenti sanitari, per il prelievo:

Castiglioni prof. Giancarlo, direttore dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

Crucitti prof. Francesco, primario della divisione semeiotica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

Castagneto dott. Marco, aiuto dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

Alquati dott. Palmiro, aiuto dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

Caracciolo dott. Francesco, assistente dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

dai seguenti sanitari per il trapianto:

Castiglioni prof. Giancarlo, direttore dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

Crucitti prof. Francesco, primario della divisione semeiotica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

Castagneto dott. Marco, aiuto dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

Alquati dott. Palmiro, aiuto dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

Luciani dott.ssa Giovanna, assistente dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

Caracciolo dott. Francesco, assistente dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e di trapianto di rene di cui in premessa.

Art. 5.

Il rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2104)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona » al prelievo ed al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'istanza presentata dall'on. Vincenzo Casati, presidente dell'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona », in data 10 agosto 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene di cadavere;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 22 febbraio 1978;

Udito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 marzo 1978;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopramenzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona » è autorizzato all'attività di:

a) prelievo di rene di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene di cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite presso la terza divisione chirurgica dell'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona » dai seguenti sanitari:

Confortini prof. Pietro, primario, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Rinaldi prof. Mario, aiuto, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Ancona prof. Giusto, aiuto, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Tonini prof. Carlo, aiuto, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Muolo dott. Angelo, assistente, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Galvani dott. Ettore, assistente, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Agnello dott. Vincenzo, assistente, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Dean dott. Paolo, assistente, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Galante dott. Otello, assistente, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene di cadavere debbono essere eseguite presso la terza divisione chirurgica dell'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona » dai seguenti sanitari:

Confortini prof. Pietro, primario, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Rinaldi prof. Mario, aiuto, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Ancona prof. Giusto, aiuto, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Tonini dott. Carlo, aiuto, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Muolo dott. Angelo, assistente, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Galvani dott. Ettore, assistente, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Dean dott. Paolo, assistente, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali;

Galante dott. Otello, assistente, terza divisione chirurgica emodialisi e trapianti renali.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e di trapianti di rene di cui in premessa.

Art. 6.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona » è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2103)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 164/78 della commissione, del 27 gennaio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 24 *del* 30 *gennaio* 1978.

(24/C)

Regolamento (CEE) n. 165/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 166/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 167/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 168/78 della commissione, del 27 gennaio 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 169/78 della commissione, del 27 gennaio 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 170/78 della commissione, del 26 gennaio 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 171/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 172/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2073/74 per quanto concerne i prezzi di vendita di talune carni bovine detenute dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 173/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1978 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 174/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 175/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 176/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 177/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 25 *del* 31 *gennaio* 1978.

(25/C)

Regolamento (CEE) n. 178/78 del consiglio, del 30 gennaio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77, per quanto concerne il tasso di cambio da applicare alla lira italiana nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 179/78 del consiglio, del 31 gennaio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77, per quanto concerne il tasso di cambio da applicare alla sterlina britannica nel settore agricolo.

Pubblicati nel n. L 26 *del* 31 *gennaio* 1978.

(26/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma è vacante una cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1856)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1857)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1647-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « F.lli Gaspari » di Gaspari Gastone & Adelino, in Valenza, viale Galimberti n. 8, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1647-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(878)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1516-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Capra Angelo, in Alessandria, via del Coniglio n. 89, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1516-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(881)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1518-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Abate Lucio, in Valenza, via Cavallotti n. 60, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1518-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(882)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1540-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Quargnenti Ivo & Acuto Lorenzo, in Valenza, via L. Oliva n. 8, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1540-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(883)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Veneta d'abitazione », in Padova

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1978 i poteri conferiti al dott. Sandro Orlandi, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Veneta d'abitazione », in Padova, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1978.

(1769)

Scioglimento di dodici società cooperative

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola di abbattimento piante « Risorta » Soc. coop. a r.l., in Sustinente (Mantova), costituita per rogito Domina in data 21 settembre 1972, rep. n. 50308, reg. soc. n. 4785;

2) società cooperativa agricola « Stalla sociale Vitello d'Oro » Soc. coop. a r.l., in Frassinelle Polesine (Rovigo), costituita per rogito Ferrari in data 7 dicembre 1972, rep. n. 22414;

3) società cooperativa agricola « Consorzio provinciale allevatori » Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Scudellari in data 12 luglio 1968, rep. n. 41, reg. soc. n. 17044;

4) società cooperativa agricola fra produttori agricoli di Morano di Prignano, Soc. coop. a r.l., in Prignano (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 9 febbraio 1963, rep. n. 9678/3609, reg. soc. n. 4377;

5) società cooperativa agricola « Zootecnica Montefeltro » Soc. coop. a r.l., in Sant'Agata Feltria (Pesaro), costituita per rogito Giglioli in data 12 gennaio 1973, rep. n. 2658, reg. soc. n. 1909;

6) società cooperativa agricola « Fossetti » Soc. coop. a r.l., in Treia (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 7 gennaio 1972, rep. n. 25708, reg. soc. n. 1705;

7) società cooperativa agricola « San Marco Vecchio » Società coop. a r.l., in Treia (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 29 dicembre 1971, rep. n. 25645, reg. soc. n. 1697;

8) società cooperativa agricola « Paterno » Soc. coop. a r.l., in Treia (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 7 gennaio 1972, rep. n. 25702, reg. soc. n. 1696;

9) società cooperativa agricola « Franzese » Azienda zootecnica a conduzione associata Soc. coop. a r.l., in S. Marco dei Cavoti (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 9 gennaio 1971, rep. n. 3659, reg. soc. n. 745;

10) società cooperativa agricola « Don Giovanni Martina » Soc. coop. a r.l., in Corigliano d'Otranto (Lecce), costituita per rogito Placì in data 1° aprile 1969, rep. n. 35725, reg. soc. n. 3103;

11) società cooperativa agricola « Unione contadini » Soc. coop. a r.l., in Muro Lucano (Potenza), costituita per rogito Lanzetta in data 10 settembre 1947, rep. n. 3898, reg. soc. n. 262;

12) società cooperativa agricola « Nuova agricoltura » Soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 13 giugno 1961, rep. n. 66438, reg. soc. n. 1187.

(980)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 3 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	850,95	850,95	850,80	850,95	850,90	850,95	850,85	850,95	850,95	850,95
Dollaro canadese	760,65	760,65	759 —	760,65	760,35	760,65	760,30	760,65	760,65	760,65
Franco svizzero	459,40	459,40	460 —	459,40	460,45	459,40	459,80	459,40	459,40	459,40
Corona danese	152,95	152,95	153 —	152,95	152,90	152,96	152,98	152,95	152,95	152,95
Corona norvegese	160,97	160,97	161 —	160,97	160,90	160,97	160,87	160,97	160,97	160,97
Corona svedese	185,53	185,53	185,50	185,53	185,55	185,53	185,48	185,53	185,53	185,55
Fiorino olandese	395,69	395,69	395,80	395,69	395,85	395,69	395,59	395,69	395,69	395,70
Franco belga	27,10	27,10	27,16	27,10	27,15	27,10	27,14	27,10	27,10	27,10
Franco francese	179,16	179,16	179,10	179,16	179,25	179,16	179,07	179,16	179,16	179,15
Lira sterlina	1649,40	1649,40	1650,50	1649,40	1649,30	1649,40	1649,70	1649,40	1649,40	1649,40
Marco germanico	422,84	422,84	423 —	422,84	423,10	422,84	422,98	422,84	422,84	422,85
Scellino austriaco	58,58	58,58	58,80	58,58	58,70	58,58	58,705	58,58	58,58	58,60
Escudo portoghese	21,25	21,25	21,05	21,25	21,11	21,25	21 —	21,25	21,25	21,25
Peseta spagnola	10,631	10,631	10,6275	10,631	10,63	10,63	10,628	10,631	10,631	10,65
Yen giapponese	3,583	3,583	3,59	3,583	3,58	3,58	3,583	3,583	3,583	3,58

Media dei titoli del 3 marzo 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,950
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,925
» 5 % (Ricostruzione)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	95,825
» 5 % (Beni esteri)	95,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,100
» 5,50 % » » 1968-83	81,875
» 5,50 % » » 1969-84	78,875
» 6 % » » 1970-85	76,875
» 6 % » » 1971-86	73,875
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,100
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,80
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,975
» poliennali 7 % 1978	99,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,675
» » 9 % 1980	93,800
» » 10 % 1981	93,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	850,90
Dollaro canadese	760,475
Franco svizzero	459,60
Corona danese	152,97
Corona norvegese	160,92
Corona svedese	185,505
Fiorino olandese	395,64
Franco belga	27,12
Franco francese	179,115
Lira sterlina	1649,55
Marco germanico	422,91
Scellino austriaco	58,642
Escudo portoghese	21,125
Peseta spagnola	10,629
Yen giapponese	3,585

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in scienze agrarie o in scienze forestali.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto, in quanto applicabile, la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 16 gennaio 1978;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica Direzione generale degli affari generali e del personale Via Cesare Balbo n. 16 Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dello Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'università dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dallo art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il tempo massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura statistico-economica e tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato:

Prove scritte:

prima prova: statistica metodologica;
seconda prova: economia e politica agraria.

Colloquio: le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

statistica economica;
estimo rurale;
matematica;
nozioni di diritto.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 16 *e* 17 *maggio* 1978, *presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno,* 4, *Roma, con inizio alle ore* 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento

o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare dal quale dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art 10

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dello Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELLE MATERIE D'ESAME

Statistica metodologica.

Definizione e campo di applicazione della statistica - Rilevazione statistica dei fenomeni, definizione di rilevazione, unità statistica di rilevazione con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni agricole correnti italiane - Modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane dell'agricoltura - Rilevazioni per campione, nell'agricoltura, natura e scopi, criteri di scelta dei campioni - Valori medi e relativi procedimenti di calcolo: indici di variabilità con particolare riguardo allo scostamento quadratico medio - Numeri indici composti, rapporti statistici - Metodi di studio delle serie temporali: quozienti, tassi e indici di variazione.

Economia e politica agraria.

Argomenti previsti da un normale corso universitario.

Statistica economica.

Censimenti economici, con particolare riguardo al censimento dell'agricoltura 1970 ed al catasto viticolo - Rilevazioni statistiche sulla struttura delle aziende agricole - Statistiche agrarie correnti e cenni sulle statistiche industriali e commerciali (commercio interno e commercio con l'estero) - Principali indici economici: indici della produzione agraria; indici dei prezzi dei prodotti agricoli venduti e acquistati dagli agricoltori; indici

del costo della vita e dei salari - Statistiche delle forze di lavoro Conto economico nazionale dell'agricoltura - Annuario, compendio e altre pubblicazioni Istat in materia di statistica economica con particolare riferimento a quelle del settore agricolo.

Estimo rurale.

Estimo generale - La valutazione in generale - Giudizio di stima I metodi sintetici di stima - Le ipotesi della stima analitica - Estimo speciale - Le valutazioni fondiarie, agrarie e forestali - Il catasto e l'estimo catastale.

Matematica.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi decimali e naturali - Uso delle tavole logaritmiche - Elementi di calcolo combinatorio - Potenza naturale di un binomio - Sistemi di equazioni lineari - Concetto di funzione, di limite e di continuità di una funzione di variabile reale - Studio di una funzione e sua rappresentazione - Derivazione e integrazione di funzioni - Interesse e leggi di capitalizzazione.

Nozioni di diritto.

Proprietà, con particolare riguardo alla proprietà fondiaria, ai diritti reali di godimento ed alle servitù prediali - Impresa in generale e imprenditore - Impresa agricola - Società - Imprese cooperative e mutue assicuratrici - Azienda.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma - Stato giuridico ed economico degli impiegati pubblici - Natura giuridica del rapporto di pubblico impiego - Servizi pubblici - Beni degli enti pubblici, beni demaniali e beni patrimoniali - Giustizia amministrativa - Legislazione in vigore sui servizi statistici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, riservato ai laureati in scienze agrarie o in scienze forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 dell'8 marzo 1978.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . a . . . . . . (provincia di .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .,

3) di essere residente a (3) . . . . . .,

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . .,

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .,

8) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Universita o l'Istituto superiore di nell'anno accademico . . . .,

9) di appartenere al personale di ruolo di . . con la qualifica di (7) . . .;

10) di aver prestato servizio presso (8) dal . . al . . . . e che il rapporto di impiego e cessato per . . .,

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . .,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato
. . . . (10)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato. In questo ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(1871)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in medicina e chirurgia.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, in Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione 14 febbraio 1978, n. 115/*P*, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 30 luglio 1977, n. 498/*P*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 agosto 1977.

(2049)

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in scienze agrarie o in scienze forestali.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, in Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione 14 febbraio 1978, n. 116/*P*, con la quale è stato approvato il risultato ed è stato dichiarato il vincitore del concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 30 luglio 1977, n. 497/*P*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977.

(2050)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio.

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge con la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Vista l'approvazione in data 22 dicembre 1977 del bando di concorso a un posto di professori, e a un posto di liberi studiosi da parte del presidente della giunta centrale per gli studi storici, a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Bandisce un concorso

a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto, per un triennio, così ripartiti:

a) un posto riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria;

b) un posto riservato a studiosi anche se non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Possono prendere parte al concorso coloro i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle materie storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Le domande, in carta legale, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno pervenire, a mezzo plico raccomandato, ai rispettivi Ministeri, per i candidati appartenenti alle amministrazioni dello Stato, e direttamente, per i candidati liberi studiosi, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea, in originale o in copia conforme;

b) notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica;

c) lavori a stampa, manoscritti e qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

d) limitatamente a chi sia impiegato dello Stato, dichiarazione del capo dell'istituto o dell'ufficio, da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica del candidato medesimo e infine che egli si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Sono da escludersi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, devono conoscere un'altra lingua straniera a loro scelta (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione e brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito, come pure invitarli a un colloquio orientativo sul loro programma di lavoro.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, i vincitori saranno comandati presso la scuola per un triennio, tramite il Ministero per i beni culturali e ambientali; i liberi studiosi saranno chiamati direttamente dal presidente dell'Istituto.

Ai vincitori chiamati presso la scuola è riservata a norma dell'art. 13 del decreto ministeriale 10 novembre 1936, modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1956, una indennità che sarà caso per caso fissata dal presidente dell'Istituto, tenendo conto della natura del lavoro affidato e delle sedi di effettivo lavoro e, per i dipendenti da amministrazioni statali, delle eventuali disposizioni legislative che li concernano e che consentano o vietino la corresponsione di indennità.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'Istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa; essi possono altresì cessare di appartenervi in qualunque momento per effetto dei giudizi negativi previsti dall'art. 15 del decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente bando, si osservano le disposizioni del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, successivamente modificato con decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965.

Roma, addì 27 gennaio 1978

Il presidente: SAITTA

(1872)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo due posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 1500 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate dal documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 9 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
data e luogo di nascita . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .
Data conseguimento pensione vitalizia .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) (1) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto del comando . . . .

(1) I sottufficiali che intendono partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(1687)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso l'erbario annesso all'istituto dell'orto botanico dell'Università di Roma.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso l'erbario annesso all'istituto dell'orto botanico dell'Università di Roma, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977, registro n. 91 Istruzione, foglio n. 258, avranno luogo i giorni 27, 28 e 29 aprile 1978, con inizio alle ore 9, presso l'istituto dell'orto botanico, largo Cristina di Svezia n. 24, Roma.

(1873)

REGIONE LIGURIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta in data 4 maggio 1973, n. 1731;

Visto il proprio decreto n. 1979 in data 1° settembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia alla data del 30 novembre 1975 indetto con provvedimenti n. 52 e n. 64, rispettivamente in data 5 maggio 1976 e 26 agosto 1976, dell'assessore regionale alla sanità, igiene e ambiente;

Preso atto delle dimmissioni per motivi di salute date dal prof. Tomaso Galli, componente della commissione di che trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione con il prof. Stefano Giacca compreso nella terna dei medici designati dall'ordine dei medici della provincia di Imperia con nota n. 102/15 in data 12 gennaio 1977;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

Il prof. Stefano Giacca, primario medico presso l'ospedale civile di Bordighera, è nominato componente della commissione giudicatrice di cui alla premesse, in sostituzione del professor Tomaso Galli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Imperia, dell'ufficio del medico provinciale di Imperia e dei comuni interessati.

Genova, addì 19 gennaio 1978

Il presidente: CAROSSINO

(1775)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di veterinario consorziale di Castelverde, nonchè modificazioni al bando di concorso.

Con decreto n. 8/San. Cr., prot. n. 279/78 del 24 gennaio 1978, viene riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso di veterinario condotto bandito con decreto n. 655/San. del 20 marzo 1977.

Al posto elencato nel predetto bando sono aggiunte le seguenti condotte vacanti:

Bagnolo Cremasco ed uniti;
Camisano ed uniti;
Ostiano ed uniti;
Pescarolo ed uniti;
Pieve d'Olmi ed uniti;
Trigolo ed uniti.

Scadenza termine presentazione delle domande: ore 12 del 31 maggio 1978.

(2013)

OSPEDALE DI LUCCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(872/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI FRATTAMAGGIORE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(830/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorso a due posti di assistente della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(825/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI MELFI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(835/S)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorso ad un posto di aiuto di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(814/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «C. MIRA» DI CASORATE PRIMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla guardia di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casorate Primo (Pavia).

(833/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico addetto ai laboratori scientifici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(834/S)

OSPEDALE CIVILE «G. CONSALVI» DI CASOLI

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(836/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(837/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorso ad un posto di assistente di gastroenterologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di gastroenterologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(812/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(813/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(829/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di assistente della sezione di radioterapia annessa alla divisione di oncologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di radioterapia annessa alla divisione di oncologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(824/S)

OSPEDALE « F. DEL PONTE » DI VARESE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varese.

(827/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(828/S)

OSPEDALE CIVILE ELBANO DI PORTOFERRAIO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(832/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(826/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **61**.

Interventi a favore dell'edilizia e dell'istruzione universitaria e provvidenze per l'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 115 *del* 23 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DELL'EDILIZIA UNIVERSITARIA

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Università degli studi di Trieste, alla relativa opera universitaria, nonchè al consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, finanziamenti fino all'ammontare del 100% della spesa necessaria per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie e a sedi di istituti di istruzione superiore ovvero a case dello studente, mense, sale di lettura e di fabbricati ed impianti destinati ad attività sportive e ricreative.

Alla realizzazione di una università degli studi a Udine, l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo avrà efficacia, per i medesimi fini, anche nei confronti dell'Ateneo udinese e della relativa opera universitaria.

Art. 2.

In caso di costruzione o di ampliamento, la spesa necessaria comprende il costo dell'area, qualora questa non sia già a disposizione dell'ente beneficiario dell'intervento, nonchè una quota non superiore al 7% per le spese generali e di collaudo.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, a favore degli enti indicati nell'art. 1 della presente legge, finanziamenti fino all'ammontare del 100% della spesa necessaria per l'arredamento di sedi universitarie e di istituti di istruzione superiore, per l'acquisto e l'impianto di attrezzature ed apparecchiature relative all'attività didattica e scientifica; di attrezzature ed apparecchiature tecnologiche relative al funzionamento e all'agibilità delle sedi universitarie e dei servizi generali, nonchè delle sedi di istituti di istruzione superiore.

Art. 4.

Per le finalità previste dal presente capo I è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 750 milioni per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, è istituito, al titolo II, sezione II, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 5173, con la denominazione: « Finanziamenti per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie e a sedi d'istituti d'istruzione superiore ovvero a case dello studente, mense, sale di lettura e di fabbricati ed impianti destinati ad attività sportive e ricreative, nonchè per l'acquisto e l'impianto di arredi, attrezzature ed apparecchiature tecnologiche » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 750 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

All'onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 8, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi).

Capo II

RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1969, N. 11, SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1970, N. 20, E ULTERIORMENTE MODIFICATO DALL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1975, N. 62.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, e ulteriormente modificato dall'art. 20 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 220 milioni.

La predetta spesa di lire 220 milioni fa carico al cap. 5156 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per l'esercizio 1977, di lire 220 milioni.

Al predetto onere di lire 220 milioni si fa fronte mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1976, deliberato dalla giunta regionale con provvedimento n. 2109 del 15 giugno 1977.

Capo III

PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni interessati sovvenzioni per la gestione della refezione scolastica nelle scuole materne statali ex ONAIRC.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, approva il piano di riparto delle sovvenzioni, determinate per ciascun comune in proporzione diretta al numero degli alunni delle scuole materne statali ex ONAIRC esistenti nel territorio comunale.

E' fatto obbligo ai comuni destinatari dell'intervento regionale di presentare, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute per la sovvenzione ricevuta, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che la medesima è stata impiegata in conformità dei fini per i quali è stata erogata.

La sovvenzione erogata non può essere superiore al 90% della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 150 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 8, categoria IV, il cap. 1420 con la denominazione: « Sovvenzioni ai comuni per la gestione della refezione scolastica nelle scuole materne statali ex ONAIRC » e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1977, cui si provvede, per lire 80 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 744 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 e, per lire 70 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 745 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio predetti.

Capo IV

ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1975, N. 62

Art. 8.

Per le finalità previste dal capo I della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 60 milioni, che fa carico al cap. 749 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato a lire 1.190 milioni.

Al predetto onere di lire 60 milioni per l'esercizio 1977 si provvede, per lire 10 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 745 dello stato di previsione della spesa del piano fi-

nanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 e, per lire 50 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 746 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **62.**

Ulteriore proroga del termine per l'incarico a tempo pieno agli amministratori degli enti locali colpiti dal sisma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 115 *del* 23 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel testo del settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo 1977, n. 12 e dalla legge regionale 26 luglio 1977, n. 42, le parole « fino a tutto il 31 dicembre 1977 » sono sostituite con « fino a tutto il 31 dicembre 1978, limitatamente ai comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, e alle comunità che comprendono comuni così classificati ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **63.**

Norme procedurali e primi interventi per l'avvio della opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 115 *del* 23 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976, in attesa della formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la presente legge disciplina, — in attuazione in particolare delle previsioni dell'art. 1, terzo comma, lettere *e*), *g*) ed *h*) della legge nazionale predetta, al fine di sopperire, in via prioritaria, al fabbisogno della popolazione residente nei comuni terremotati alla data del 6 maggio 1976 ed attualmente priva di un alloggio ed all'esigenza del graduale rientro della popolazione emigrata dai singoli comuni —, le procedure e gli interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone predette nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche.

Per l'attuazione degli interventi si procederà in armonia con le indicazioni dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e d'intesa con le comunità locali interessate, nonchè in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.

TITOLO II

NORME E PROCEDURE URBANISTICHE PER L'AVVIO DELL'OPERA DI RISANAMENTO E DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE.

Capo I

PIANI COMPRENSORIALI DI RICOSTRUZIONE

Art. 2.

Al fine di garantire un'organica ricostruzione e sistemazione del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture danneggiate o distrutte dal terremoto — in attesa di dare attuazione agli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano di sviluppo economico e sociale — le comunità montane della Carnia, della Val Canale e Canal del Ferro, del Meduna e Cellina, dell'Arzino, del Gemonese, Tarcentina, delle Valli del Natisone, nonchè il consorzio dei comuni denominato Comunità collinare — per indicare le quali sarà usata, nei successivi articoli, la dizione « comunità montane » — predispongono, in armonia con le indicazioni della pianificazione territoriale di livello regionale, il piano comprensoriale di cui all'art. 15 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33.

Agli effetti della presente legge, il piano comprensoriale, esteso alla intera zona su cui opera la comunità, può riguardare, altresì, la parte del territorio non montano ricadente nella circoscrizione dei comuni parzialmente montani inseriti nella comunità interessata.

Art. 3.

I piani comprensoriali di ricostruzione, di cui al precedente articolo, precisano in relazione alla nuova situazione territoriale, economica e delle popolazioni, conseguente al sisma, i contenuti del piano urbanistico regionale avuto riguardo, in particolare, alla utilizzazione ottimale delle risorse al fine di razionalizzare e organizzare le varie attività in una coerente prospettiva di sviluppo, alla definizione dell'assetto demografico complessivo e dei livelli demografici comunali, nonchè alla localizzazione dei servizi collettivi di scala sovracomunale.

Al fine della formazione del piano comprensoriale i comuni sono tenuti a fornire alla comunità interessata gli elementi conoscitivi relativi al proprio territorio, necessari a definire i contenuti del piano e gli obiettivi conseguenti.

Art. 4.

I piani comprensoriali di ricostruzione sono costituiti dai seguenti elementi:

1) rappresentazioni grafiche dell'assetto del territorio proposto in numero e scala convenienti e comunque in scala non inferiore a 1 : 25.000;

2) una relazione illustrativa, che descriva gli obiettivi ed i criteri seguiti nella relazione dei piani, in coerenza con i contenuti del piano urbanistico regionale;

3) le norme di attuazione contenenti le direttive per i piani di livello comunale ed i termini per l'adeguamento degli stessi alle previsioni dei piani comprensoriali, nonchè gli indirizzi programmatici da seguire nel riassetto del territorio.

Art. 5.

Il progetto di piano comprensoriale di ricostruzione predisposto a cura del consiglio direttivo ed adottato dall'assemblea generale della comunità è depositato presso l'ufficio di piano, di cui al successivo art. 7, previo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed in un manifesto affisso in ogni comune interessato.

Chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso suindicato.

In conseguenza delle osservazioni presentate, possono essere apportate modifiche al piano, il quale non è soggetto a ripubblicazione.

Il piano comprensoriale è trasmesso alla Regione, che lo approva entro sessanta giorni, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa e previo parere del comitato urbanistico regionale, il quale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Trascorso inutilmente tale ultimo termine, il parere si ha per reso.

Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed il piano diventa esecutivo dalla data di tale pubblicazione.

Art. 6.

Le previsioni dei piani comprensoriali costituiscono indicazioni vincolanti sia per la pianificazione subordinata sia per gli interventi pubblici che incidono sull'assetto del territorio.

Art. 7.

Per la predisposizione dei piani comprensoriali di ricostruzione e per lo svolgimento degli altri compiti di legge e statutari, le comunità montane si dotano, in armonia con quanto previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, di uffici di piano, utilizzando di norma personale comandato da comuni, province e Regione o ricorrendo, secondo le direttive della giunta regionale, alla formazione di propri organici, ovvero procedendo anche — previo nulla osta della Regione — all'assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il primo impianto degli uffici suindicati, secondo un piano di riparto da approvarsi da parte della giunta regionale, tenendo conto dell'entità territoriale e della popolazione residente nel relativo comprensorio.

Capo II

PROCEDURE DI REVISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 8.

Avuto riguardo all'entità dei danni provocati agli abitati dagli eventi sismici, nonchè all'entità delle opere di risanamento e di ricostruzione necessarie per la sistemazione degli insediamenti abitativi definitivi e degli impianti e servizi collettivi connessi, ogni comune delle zone delimitate ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, semprechè non vi abbia provveduto, è tenuto a predisporre, con l'osservanza delle modalità e procedure stabilite dal presente titolo, nonchè tenendo conto del grado di sicurezza geologico-sismica del suolo, una variante di ricognizione o di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, ivi compreso il programma di fabbricazione, con riguardo all'eventualità di inserire in un quadro organico, ovvero di abrogare, i provvedimenti che fossero stati adottati in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33.

A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune interessato, con deliberazione del consiglio comunale, in via prioritaria:

1) specifica gli indirizzi, gli obiettivi ed i criteri, con i quali procedere alla revisione dello strumento urbanistico vigente, tenendo presente, fra l'altro, le seguenti finalità generali:

a) conseguire la maggiore sicurezza possibile sotto lo aspetto geologico-sismico per quanto riguarda le aree d'insediamento abitativo che si intendono confermare ovvero quelle, eventualmente, indispensabili per il trasferimento degli abitati;

b) conseguire il più ampio recupero del patrimonio edilizio con la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche degli abitati esistenti;

c) garantire un'equilibrata infrastrutturazione delle aree urbanizzate attraverso una sufficiente dotazione di impianti e servizi collettivi;

d) conseguire la tutela più rigorosa delle aree suscettibili di sviluppo agricolo rispetto alle altre destinazioni d'uso del territorio comunale;

2) determina le aree, per le quali la ricostruzione in sito degli immobili, già destinati a civile abitazione o ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma, è consentita in pendenza dell'adozione delle speciali procedure previste dal presente titolo II, in quanto non impedita da prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, da prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore; per gli immobili già destinati ad uso misto, ai fini dell'ammissibilità a ricostruzione dei vani, considerati al successivo titolo III, capo III, della presente legge, distrutti o demoliti, da contenersi nei limiti di superficie pari a quella preesistente, prevedendo, ove strettamente necessario ai fini funzionali, l'indispensabile ampliamento, procede — sentiti, per i settori relativi, le competenti commissioni consultive comunali — a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del previsto reinsediamento produttivo con la residenza;

3) individua — se del caso — gli ambiti degli agglomerati urbani gravemente danneggiati o distrutti dal sisma, entro i quali la ricostruzione ed il risanamento hanno luogo mediante piani particolareggiati da adottarsi, anche in pendenza della procedura di revisione dello strumento urbanistico vigente, di cui al precedente primo comma e, comunque, non oltre sei mesi dalla data in cui diviene esecutivo, ai sensi del successivo art. 9, il provvedimento previsto al presente secondo comma.

Art. 9.

Le determinazioni di cui al precedente art. 8, secondo comma, punti 2) e 3), divengono esecutive alla scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, qualora entro tale termine non pervengano opposizioni. In caso di opposizioni, la esecutività consegue immediatamente alla pronuncia sulle stesse.

Copia della deliberazione di cui al precedente art. 8, secondo comma, una volta divenuta esecutiva, è comunicata alla Regione ed alla comunità interessata.

Art. 10.

Sino all'adozione della variante, di cui al primo comma del precedente art. 8, il sindaco sospende ogni determinazione sulle domande di concessione ad edificare per nuove costruzioni eventualmente pervenute nel periodo considerato, eccezione fatta per quelle interessanti i lotti ritenuti immediatamente riedificabili, ai sensi dello stesso art. 8, secondo comma, punto 2), e per quelle non in contrasto con lo strumento vigente.

Qualora sia prevista la formazione dei piani particolareggiati, di cui al predetto art. 8, secondo comma, punto 3), la sospensione è resa, altresì, obbligatoria sulle domande di concessione ad edificare negli ambiti relativi, sino a quando non siano adottati detti piani particolareggiati, eccezion fatta per gli interventi di riparazione degli edifici lesionati, qualora non ostino motivi di igiene o di sicurezza pubblica.

Art. 11.

I progetti delle varianti degli strumenti urbanistici generali sono adottati dai comuni con deliberazione del consiglio comunale, sentite le comunità montane interessate.

Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle comunità predette entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

Subito dopo la deliberazione di adozione, la variante è depositata — previo avviso pubblicato sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni comune interessato — presso la segreteria comunale per venti giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione della variante in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro i dieci giorni successivi alla scadenza del deposito.

Il comune interessato, in conseguenza delle osservazioni presentate, può apportare modifiche alla variante, la quale non è soggetta a ripubblicazione.

Art. 12.

Entro il termine di sessanta giorni dall'adozione della variante, l'intera documentazione è trasmessa alla Regione.

Entro un mese dalla comunicazione, il presidente della giunta regionale approva la variante con proprio decreto, previa deliberazione della giunta stessa e sentito il comitato tecnico straordinario di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

In sede di approvazione sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale.

Qualora la variante sia in rilevante contrasto con i contenuti del piano urbanistico regionale ovvero con la normativa urbanistica vigente, la variante viene respinta ed il comune invitato a rielaborarla.

Art. 13.

Il decreto di approvazione della variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, impianti ed attrezzature collettive previste, ivi comprese le reti infrastrutturali.

Capo III

PIANI PARTICOLAREGGIATI DEGLI AGGLOMERATI URBANI DANNEGGIATI O DISTRUTTI

Art. 14.

Avuto riguardo agli elementi dei piani particolareggiati, di cui all'art. 8, secondo comma, punto 3), del presente titolo II, trova applicazione l'art. 25 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificato dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

Detti piani devono, fra l'altro:

1) rispettare, in linea di massima, la struttura urbana preesistente, con la possibilità di introdurre nelle zone ad elevata distruzione i correttivi necessari per assicurare il rispetto degli standards urbanistici e delle condizioni igienico-sanitarie, nonchè il miglioramento della viabilità;

2) tendere alla massima utilizzazione possibile della capacità insediativa e del patrimonio edilizio preesistenti, in modo da consentire il più largo soddisfacimento del fabbisogno abitativo e favorire un processo di riconcentrazione urbana;

3) individuare le attività produttive da insediare, purchè compatibili con la residenza, fermo restando il disposto dello art. 10 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

4) precisare il perimetro o i perimetri comprendenti i complessi di immobili, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica e della progettazione edilizia, che il comune intende assoggettare a interventi unitari funzionali di ricostruzione;

5) ricomprendere anche — eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione — gli ambiti ed edifici di valore storico ambientale, per i quali siano previsti interventi di ripristino e restauro ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e della legge 8 agosto 1977, n. 546;

6) ricomprendere anche — eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione, ai fini di una progettazione unitaria — gli ambiti edilizi d'intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare già individuati, ovvero ancora da individuare alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Qualora la capacità insediativa emergente dal piano particolareggiato risulti inferiore a quella esistente alla data del sisma, il piano dovrà favorire il reinsediamento dei nuclei familiari residenti e dovrà inoltre essere corredato da elaborati grafici e normativi indicanti le modalità per la localizzazione e sistemazione della quota eccedente.

In tal caso la sistemazione degli interessati avrà luogo, di preferenza, nell'ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'art. 51, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e la cessione in proprietà delle nuove aree necessarie per la ricostruzione potrà aver luogo anche in deroga al limite posto dall'art. 10 della citata legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 15.

I piani particolareggiati sono adottati con deliberazione del consiglio comunale.

Subito dopo la deliberazione, i piani sono depositati presso la segreteria comunale per venti giorni consecutivi.

Entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nei piani possono proporre opposizione. Nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni.

Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine suindicato, il consiglio comunale si esprime sulle opposizioni ed osservazioni presentate, apportando al piano le eventuali conseguenti modifiche.

La deliberazione di adozione del piano è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni od osservazioni nel termine previsto al precedente terzo comma.

In caso diverso, tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il comune si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni.

Art. 16.

I piani particolareggiati di ricostruzione, nella parte in cui non siano conformi allo strumento urbanistico vigente, hanno effetto di variante dello stesso.

In tale caso, entro novanta giorni dalla deliberazione di adozione del piano, ai sensi del precedente art. 15, primo comma, l'intera documentazione è trasmessa per l'approvazione alla Regione.

Per l'approvazione trovano applicazione le disposizioni del precedente art. 12.

Art. 17.

La deliberazione consiliare di adozione del piano particolareggiato, una volta divenuta esecutiva, ai sensi del precedente art. 15, ovvero il decreto di approvazione del piano particolareggiato di ricostruzione, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere ed impianti ivi previsti, nonchè degli immobili da assoggettare ad intervento edilizio unitario, ai sensi del precedente art. 14, ovvero degli immobili comunque necessari per l'ordinata ricostruzione dei nuclei urbani danneggiati o distrutti dal sisma.

I provvedimenti suindicati vanno infine notificati, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dalla sua pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Capo IV

PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI E PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 18.

L'attuazione dei piani particolareggiati avviene attraverso interventi edilizi di singoli proprietari per la ricostruzione degli immobili non interessati da interventi unitari ovvero attraverso gli interventi unitari, di cui al precedente art. 14.

Art. 19.

Gli interventi edilizi unitari funzionali di ricostruzione sono realizzati su iniziativa dell'amministrazione comunale e possono essere attuati direttamente a cura della stessa nei modi indicati al successivo art. 26 ovvero a cura dei proprietari interessati, costituiti in consorzio, ai sensi degli articoli 23 e 24.

L'amministrazione comunale può, altresì, prendere l'iniziativa per attuare anche quegli interventi unitari per i quali i privati associati in consorzio non abbiano iniziato i lavori di esecuzione nel termine assegnato ovvero li abbiano sospesi, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi.

In tale ultimo caso, il comune fa luogo alle procedure previste al successivo art. 23, secondo comma.

Art. 20.

Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio comunale approva — sentita la comunità montana interessata per quanto attiene alle opere di cui al successivo terzo comma, lettera *f*) — il programma degli interventi edilizi, dei quali si intende avviare l'attuazione entro l'anno successivo.

Il comune può individuare gli ambiti di intervento interessanti il programma annuale, con priorità ai centri storici.

Il programma annuale degli interventi deve contenere, fra l'altro:

a) l'elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, ivi compreso l'elenco degli interventi unitari, di cui all'art. 11 della stessa legge regionale;

b) l'elenco degli interventi, di cui all'art. 8, secondo comma, punto 2), della presente legge;

c) l'elenco degli interventi relativi agli eventuali ambiti di cui al secondo comma del presente articolo;

d) l'elenco degli interventi, di cui al precedente art. 18, con l'indicazione, avuto riguardo agli interventi unitari di ricostruzione; della localizzazione; del numero degli immobili destinati ad alloggio ad uso misto previsti; del numero dei nuclei familiari nonchè degli abitanti insediabili nei relativi ambiti;

e) l'elenco degli interventi straordinari da realizzare, ai sensi del successivo titolo IV, art. 68, primo comma, punto 2), della presente legge;

f) l'elenco degli interventi di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche di competenza comunale, da realizzare ai sensi del successivo titolo V;

g) l'ordine delle priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l'esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese per la espropriazione e per l'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili necessari per l'attuazione degli stessi, nonchè la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;

i) il piano di finanziamento delle spese suindicate, corredato, con riguardo agli interventi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *d*), dell'elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal comune.

Il parere della comunità montana, previsto al primo comma del presente articolo, deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si ha per reso.

Art. 21.

Il programma, una volta deliberato, è depositato alla libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e di ciò è dato avviso da parte del sindaco mediante pubblica affissione.

Il programma è, poi, comunicato alla Regione per l'approvazione di massima, in particolare del piano di finanziamento delle spese previste.

La giunta regionale procede, sentita la commissione consiliare speciale, alla fissazione dei parametri di devoluzione ai comuni dei finanziamenti annualmente disponibili.

La giunta regionale si pronuncia sul programma degli interventi entro trenta giorni dal ricevimento, sentita la commissione consiliare speciale, dopo di che è data comunicazione al comune dell'approvazione di massima del programma ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi ed al finanziamento degli stessi.

A fronte di particolari esigenze possono essere apportate, nel corso dell'anno di validità, variazioni al programma degli interventi nei limiti dei fondi disponibili, sulla base del piano finanziario approvato.

Degli interventi eventualmente stralciati e di quelli non ammessi al finanziamento regionale si terrà conto nel programma dell'anno successivo.

Art. 22.

Contestualmente al deposito del programma adottato ed all'avviso al pubblico dello stesso nei modi indicati al precedente art. 21, il sindaco rivolge, mediante notificazione nelle forme della citazione ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, invito ai proprietari interessati — quali risultano tali al nuovo catasto edilizio urbano ed al catasto dei terreni — ad attuare gli interventi unitari compresi nel programma.

Nei casi in cui non risulti nè il domicilio, nè la residenza, nè la dimora in Italia della persona cui l'invito è diretto, in luogo di procedere alla notificazione predetta, ai sensi degli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile, si procede, a cura del sindaco, alla pubblicazione dell'invito nel Bollettino ufficiale della Regione ed almeno su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

La notificazione ai diretti interessati si ha per compiuta nel quindicesimo giorno successivo all'ultimo delle pubblicazioni previste.

La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione è gratuita.

Art. 23.

I proprietari interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione compreso nel programma da realizzare su iniziativa dei comuni devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito, se intendono costituirsi in consorzio per l'attuazione del medesimo.

Qualora all'invito non risponda la totalità dei proprietari notiziati nei modi previsti all'articolo precedente, primo comma, il comune — fatto salvo in capo agli stessi il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo quanto previsto all'art. 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 — fa luogo alla espropriazione degli immobili relativi, ai fini dell'attuazione dell'intervento unitario nei modi previsti al successivo art. 26.

Nei confronti di coloro che siano rimasti irreperibili, sebbene notiziati nei modi indicati al precedente articolo, secondo e terzo comma, il comune fa, altresì, luogo alla espropriazione degli immobili relativi, indispensabili per l'attuazione dell'intervento unitario.

Art. 24.

Entro sessanta giorni dall'avvenuta adesione all'invito del sindaco, la totalità dei proprietari interessati deve far pervenire al sindaco stesso l'atto costitutivo del consorzio legalmente redatto ed approvato.

Entro sei mesi dall'avvenuta costituzione, il consorzio dei proprietari deve presentare al comune il progetto esecutivo dell'intervento unitario redatto nel rispetto del piano particolareggiato e della apposita convenzione a tal fine stipulata con il comune.

Nella convenzione verranno fissate, fra l'altro, le modalità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative allo intervento, ivi compresa la previsione dell'eventuale affidamento della loro esecuzione direttamente al consorzio, nonchè i criteri per la regolarizzazione dei reciproci rapporti finanziari.

Nella stessa convenzione verranno disciplinate, pure, le modalità per la realizzazione delle unità immobiliari, conseguenti all'espropriazione di cui al precedente art. 23, ultimo comma.

Art. 25.

La mancata costituzione del consorzio entro il termine previsto ovvero la mancata presentazione del progetto esecutivo dell'intervento, altresì, nel termine fissato all'art. 24, secondo comma, equivalgono a mancata adesione all'invito rivolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, secondo comma.

Art. 26.

Il comune, nei casi di espropriazione di cui all'art. 23, secondo comma, del presente titolo II, può effettuare le opere e gli interventi direttamente anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da essò delegati.

La delega, di cui al comma precedente, comprende tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi, ivi comprese l'espropriazione e l'occupazione temporanea.

Art. 27.

Una volta realizzato l'intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato nei modi indicati al precedente art. 26, il sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili espropriati, che risultavano tali alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito stesso, il diritto di prelazione, previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

La cessione in proprietà agli interessati delle nuove unità immobiliari ricostruite ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti e ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo dell'intervento, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione e dalle spese generali pari al 6% del costo predetto.

Dal costo è detratto il contributo di cui al successivo art. 44, quarto comma, della presente legge e le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 28.

La graduatoria degli aventi diritto alla cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è approvata dal sindaco, su conforme parere della commissione consiliare, di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 29.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare speciale, saranno indicati criteri uniformi per la compilazione delle graduatorie per la cessione in proprietà delle nuove unità immobiliari ricostruite — compresi i vani da destinare alle attività produttive, ai sensi del successivo titolo III, capo III, della presente legge — agli aventi diritto e per la determinazione dei prezzi di cessione.

Art. 30.

Le nuove unità immobiliari risultanti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui al precedente art. 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio

indisponibile del comune e dallo stesso sono assegnate in locazione semplice ai sinistrati, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora si tratti di abitazioni, ovvero assegnati, altresì, in locazione ad imprenditori, nel caso in cui si tratti di vani per uso diverso dall'abitazione.

Art. 31.

Qualora per l'attuazione dei piani particolareggiati di ricostruzione previsti al presente titolo II, si renda necessario procedere a modificazioni di confini fra le diverse proprietà, il sindaco notifica, nelle forme delle citazioni, ai proprietari interessati invito a mettersi d'accordo entro sessanta giorni.

In caso che non siano noti il domicilio, la residenza o la dimora in Italia della persona cui l'invito è rivolto, si applica il disposto dell'art. 22, secondo, terzo e quarto comma.

Decorso inutilmente il termine dell'ultima notificazione, senza che gli interessati abbiano fornito la prova del raggiunto accordo, il comune procede alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.

Le aree espropriate e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia sono cedute al prezzo di esproprio alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti.

Qualora il proprietario delle aree a favore delle quali si attua l'incorporazione delle aree espropriate abbia titolo ai benefici previsti al successivo titolo III, dal contributo spettante è detratto il costo della cessione suindicata.

Art. 32.

Qualora si renda necessario per la regolare attuazione degli interventi edilizi previsti dai piani particolareggiati, di cui al presente titolo II, il sindaco può ingiungere ai proprietari di eseguire i lavori di ricostruzione degli immobili, non interessati da interventi unitari, entro un congruo termine.

Decorso tale termine, il sindaco diffida i proprietari inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i proprietari inadempienti non richiedono il rilascio della concessione ad edificare oppure non iniziano i lavori nei tempi previsti, il comune procede alle espropriazioni indispensabili per l'attuazione degli interventi.

Per l'esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni degli articoli 26, 27, 28 e 30.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Per la prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno 1978, in via di anticipazione del programma di cui all'art. 20, i comuni potranno presentare programmi stralcio per interventi immediatamente realizzabili, con particolare riguardo ai contenuti di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso art. 20, terzo comma, e secondo i criteri fissati nel decreto del presidente della giunta regionale previsto dall'art. 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in quanto compatibili.

I programmi stralcio potranno essere deliberati anche in pendenza della predisposizione del piano particolareggiato.

In tale caso, gli stessi si limiteranno a prevedere gli interventi non ricadenti negli ambiti di cui all'art. 8, secondo comma, punto 3).

In deroga a quanto previsto dall'art. 21, i programmi stralcio sono trasmessi alla segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono approvati dalla giunta regionale, con particolare riferimento al piano di finanziamento delle spese previste, entro quindici giorni dal loro ricevimento, tenendo conto dei parametri di devoluzione dei finanziamenti, fissati ai sensi dello art. 21, terzo comma.

Art. 34.

I comuni, i quali hanno provveduto ad individuare gli ambiti, di cui all'art. 8, secondo comma, punto 3), in sede di predisposizione degli strumenti attuativi ivi previsti, procedono, con riguardo a quanto stabilito all'art. 14, secondo comma, punto 3), a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del reinsediamento di attività produttive con la residenza.

Gli stessi comuni, qualora disponessero alla data del 6 maggio 1976 dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed alla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, nonchè dei piani per i pubblici esercizi, di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, già esecutivi o solo adottati, devono procedere, se del caso, altresì contestualmente alla predisposizione degli strumenti suindicati, alla verifica delle previsioni di tali piani, in funzione della loro compatibilità con le previsioni degli strumenti attuativi in formazione.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di quanto previsto ai precedenti commi, i comuni provvedono a rilevare la consistenza della rete distributiva e degli esercizi pubblici operanti nel rispettivo territorio alla data del 6 maggio 1976.

Le imprese relative in tal modo rilevate — eccezione fatta per quelle che abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64 — conservano a tutti gli effetti, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 31, lettera *b*) della legge 11 giugno 1971, n. 426, la titolarità della relativa autorizzazione amministrativa e ciò sino alla data di entrata in vigore degli strumenti di pianificazione, di cui al presente articolo.

Entro i sei mesi successivi, le imprese predette devono presentare al comune interessato, a pena di decadenza del relativo diritto, domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

L'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28, è abrogato.

Art. 35.

Agli effetti della delega da parte dei soggetti interessati, prevista dal successivo art. 42, terz'ultimo comma, il comune è autorizzato ad effettuare le opere e gli interventi relativi direttamente, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

In tale ultimo caso trova applicazione il disposto dell'art. 26, secondo comma.

Art. 36.

In parziale deroga a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *a*), della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state installate costruzioni a carattere definitivo per fronteggiare le esigenze abitative delle popolazioni interessate.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree, di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570.

La cessione in proprietà delle costruzioni installate dal comune e delle aree relative, espropriate ai sensi del presente articolo, ha luogo in favore dei proprietari residenti nel comune, che risultino tali alla data del sisma e le cui abitazioni siano andate distrutte o demolite per effetto del terremoto, sulla base di una graduatoria, formata ed approvata dal sindaco, su parere conforme della commissione consiliare, di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

I proprietari utilmente inseriti in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, devono informare il comune se intendono accettare l'assegnazione in proprietà dell'alloggio.

In caso affermativo, devono, altresì, comunicare la rinuncia a beneficiare delle provvidenze, di cui al successivo titolo III della presente legge.

Alle unità immobiliari, eventualmente risultanti disponibili per mancata accettazione dell'assegnazione o per altra causa si applica il disposto dell'art. 30.

Art. 37.

I piani particolareggiati ancora da adottare alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del disposto dell'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, sono predisposti, adottati ed approvati secondo le prescrizioni del presente titolo II ed agli effetti dallo stesso previsti.

L'art. 7 della legge regionale suindicata è abrogato.

Art. 38.

Qualora i comuni non provvedano in tempo utile agli adempimenti cui sono tenuti, ai sensi del presente titolo II, si fa luogo agli interventi sostitutivi prescritti dalle vigenti leggi nelle materie considerate.

Art. 39.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni trasmettono alla Regione, tramite la segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, copia dei provvedimenti adottati, in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all'art. 20 e dai programmi stralcio di cui all'art. 33, nei limiti dei piani finanziari approvati.

A tale fine l'amministrazione regionale provvede a mezzo dei sindaci dei comuni interessati, quali funzionari delegati. Con deliberazione della giunta regionale saranno autorizzati i limiti di spesa entro i quali i funzionari stessi potranno assumere impegni, nonchè i criteri e le direttive che essi dovranno seguire.

I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei sindaci interessati con ordini di accreditamento, a seconda delle esigenze di cassa, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

TITOLO III

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALLOGGI PER LE ESIGENZE DEI NUCLEI FAMILIARI SINISTRATI, NONCHE' PER LA COSTRUZIONE DI UNITA' IMMOBILIARI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE IN IMMOBILI DA DESTINARE AD USO MISTO.

Capo I

CONTRIBUTI « UNA TANTUM » PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALLOGGI A FAVORE DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI DISTRUTTI O DEMOLITI PER EFFETTO DEL SISMA.

Art. 41.

I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso di abitazione, anche rurale alla data del sisma, distrutti o demoliti per effetto del sisma stesso, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo III limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

Art. 42.

Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al sindaco del comune nel quale era situato l'immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo art. 46.

Le domande, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere corredate da una dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

a) la proprietà dell'immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonchè le eventuali altre proprietà immobiliari di civile abitazione, di cui sia titolare, comunque interessate ai benefici previsti dalle leggi regionali a favore delle popolazioni colpite;

b) la residenza e l'occupazione effettiva e stabile da parte del proprietario dell'immobile predetto, altresì, alla data del 6 maggio 1976, ovvero la residenza e l'occupazione abituale alla data medesima per i soggetti interessati e loro familiari che prestino la propria attività lavorativa in altro comune e non siano titolari di proprietà di altre abitazioni; ovvero la qualifica di emigrante, purchè rientri periodicamente nel comune ove sorgeva l'immobile da ricostruire;

c) la consistenza del nucleo familiare alla data suindicata.

In caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l'abitazione alla data del sisma.

Qualora l'occupante l'alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento la domanda potrà dallo stesso essere presentata — salvo, comunque, il diritto di proprietà — una volta trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il proprietario abbia, per qualsiasi motivo, fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo.

In caso di decesso del proprietario sinistrato, la domanda di contributo può essere presentata dal coniuge o, in mancanza, nell'ordine, dai figli o dagli ascendenti, purchè conviventi alla data del sisma con il titolare, o, se non conviventi, purchè residenti, alla data suindicata, nello stesso comune e non proprietari di altra abitazione.

Più proprietari aventi titolo alle provvidenze previste al presente titolo possono, infine, chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto.

Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, la domanda dovrà contenere la dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza e il proprio intendimento di affidare alla medesima l'incarico di operare per proprio conto. La società cooperativa di appartenenza provvede all'affidamento per l'esecuzione delle opere anche mediante trattativa privata.

I soggetti interessati possono anche delegare, nella domanda, il comune a provvedere direttamente ovvero tramite enti pubblici alla progettazione ed all'esecuzione delle opere di ricostruzione e ad introitare il contributo regionale loro spettante.

Nel caso di costituzione del consorzio dei proprietari, di cui al titolo II, art. 24, la domanda di contributo è presentata, in nome e per conto degli associati, dal legale rappresentante del consorzio stesso.

La domanda dovrà, infine, indicare il lotto sul quale insisteva l'edificio da ricostruire, nonchè le eventuali ragioni, per le quali gli interessati non intendano riutilizzare tale sedime per la ricostruzione.

Art. 43.

Il sindaco, sentita la commissione consiliare prevista allo art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, provvede all'istruttoria delle domande di contributo.

Qualora la ricostruzione riguardi immobili distrutti o demoliti, siti in comuni indicati ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, e non compresi fra quelli considerati dall'art. 9, primo comma, della presente legge, il sindaco, accertato che la ricostruzione in sito dell'immobile è consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l'accoglimento di massima della domanda, indicando contestualmente la superficie dello alloggio da ricostruire ammissibile a contributo e l'ammontare presunto dello stesso.

Qualora la ricostruzione in sito sia impedita dalle prescrizioni vigenti ovvero non sia richiesta dagli interessati, si procede, ai sensi del successivo quinto comma e seguenti.

Qualora la ricostruzione dell'immobile distrutto o demolito possa avvenire in sito, in conformità a quanto previsto dal provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, punto 2), della presente legge, il sindaco comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l'accoglimento di massima della domanda, secondo quanto previsto al precedente secondo comma.

Qualora la ricostruzione in sito degli immobili distrutti o demoliti non interessi gli ambiti del piano particolareggiato, di cui all'art. 44, ovvero non sia consentita dagli strumenti urbanistici, dalle prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore, od, infine, non sia richiesta, dagli interessati, si fa luogo — di preferenza — alla ricostruzione degli immobili stessi nell'ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tale caso, la cessione in proprietà della nuova area necessaria per la ricostruzione degli immobili predetti ha luogo, eventualmente anche in deroga al limite fissato dall'art. 10, decimo comma, della citata legge 18 aprile 1962, n. 167, con preferenza a favore dei proprietari di immobili non riedificabili in sito.

Nello stesso caso, il comune è autorizzato ad acquisire la area su cui sorgeva l'immobile da ricostruire verso un prezzo determinato con i criteri in vigore per il calcolo dell'indennità di espropriazione. L'ammontare relativo è posto in detrazione dal prezzo, di cui all'art. 10, undicesimo comma, della predetta legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 44.

Qualora la ricostruzione dell'immobile distrutto o demolito ricada negli ambiti di piano particolareggiato, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, punto 3) della presente legge e si prevede

avvenga attraverso interventi edilizi di singoli proprietari, il sindaco accerta, in via prioritaria, che la ricostruzione possa avvenire in sito.

In caso affermativo, provvede alla comunicazione agli interessati dell'accoglimento di massima della domanda, nei modi indicati al precedente art. 43, secondo comma.

Qualora la ricostruzione in sito degli immobili non sia consentita trova, altresì, applicazione il disposto dell'art. 43, quinto, sesto e settimo comma.

Nel caso di costituzione del consorzio dei proprietari, di cui al titolo II, art. 24 — ai quali proprietari è consentito, in presenza dei necessari presupposti, anche di associarsi in forma cooperativa —, il sindaco procede, nei modi indicati allo art. 43, primo comma, all'accertamento che i proprietari associati siano in possesso dei requisiti richiesti e che il consorzio sia regolarmente costituito, dopo di che comunica allo stesso l'accoglimento di massima della domanda presentata ai sensi dell'art. 42, nono comma, indicando contestualmente la superficie degli alloggi da ricostruire ammissibile a contributo e lo ammontare presunto dello stesso.

Art. 45.

Ai fini dell'ammissione al contributo regionale previsto al successivo art. 46, i progetti esecutivi dell'alloggio da ricostruire sono approvati, previo accertamento da parte del sindaco, sentiti gli organi, di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dal predetto articolo.

Qualora i beneficiari delle provvidenze regionali abbiano optato per l'utilizzazione di progetti-tipo, omologati secondo quanto verrà stabilito con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare speciale, non si fa luogo all'approvazione di cui al precedente comma agli effetti ivi considerati.

L'approvazione del progetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, ovvero l'omologazione di cui al precedente comma, equivalgono, altresì, ai fini dell'ammissione ai contributi regionali, ad autorizzazione all'esecuzione delle opere di ricostruzione.

Art. 46.

Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente art. 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.

A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell'art. 8, terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall'art. 34 della stessa legge regionale.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato art. 8, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.

Entro il medesimo termine verranno pure fissati, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare speciale, i parametri cui rapportare le esigenze del nucleo familiare.

Nella determinazione dei parametri di cui al comma precedente, si terrà altresì conto, per i nuclei familiari minimi, delle possibilità di incremento degli stessi.

Art. 47.

La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente art. 46 è subordinata all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.

Le domande relative che, sebbene accolte in via di massima, ai sensi degli articoli 43 e 44, ed inserite nel programma annuale degli interventi, di cui al precedente titolo II, art. 20, non siano state seguite dal provvedimento di concessione dei contributi per indisponibilità dei finanziamenti, rimangono valide, ai fini della concessione dei benefici predetti, per un quinquennio.

Per la concessione e l'erogazione dei contributi si applica il disposto dell'art. 18, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Salvo, comunque, il diritto di proprietà ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito, nelle ipotesi previste dall'art. 42, terzo, quarto e quinto comma, la concessione ed erogazione del contributo hanno luogo direttamente a favore dei soggetti destinatari dell'alloggio da ricostruire.

Nel caso di costituzione del consorzio dei proprietari, di cui al titolo II, art. 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del consorzio suindicato.

Capo II

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALLOGGI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SINISTRATI

Art. 48.

Ai sinistrati, purchè non proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa, i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno due anni in uno dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene concesso — per la costruzione di un alloggio nel predetto comune, da utilizzare per le esigenze proprie e del proprio nucleo familiare — il contributo previsto dall'art. 46, nella misura ridotta al 65 per cento.

Il beneficio suindicato viene concesso, altresì, agli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una abitazione, i quali si impegnino al rientro stabile in uno dei comuni di cui al primo comma del presente articolo entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di revoca del contributo concesso.

Art. 49.

Al fine di sopperire all'onere della spesa per la costruzione di unità immobiliari da destinare ad uso di abitazione dei nuclei familiari che — staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, beneficiarie delle provvidenze di cui al presente titolo III, capo I, — vengano a costituirsi in nuclei autonomi, viene concesso il contributo di cui all'art. 46, nella misura ridotta al 65 per cento.

In ogni caso, il contributo predetto non può essere inferiore alla differenza tra il contributo che sarebbe spettato allo originario nucleo familiare ed il contributo che allo stesso spetta a seguito del distacco.

Ai fini di cui al presente articolo i nuclei familiari di nuova formazione devono essere composti, all'atto della presentazione della domanda, da un minimo di due unità, e costruire la nuova abitazione nello stesso comune in cui era ubicata l'abitazione del nucleo familiare originario distrutta o demolita per effetto del sisma.

Il contributo di cui al primo comma viene concesso pure in favore dei nuclei familiari che si staccano da un nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, modificata dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, ed alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e quando l'alloggio in cui risiedevano alla data del 6 maggio 1976 e riparato con le cennate provvidenze, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 42, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

Art. 50.

Al fine di sopperire all'onere della spesa per la ricostruzione di unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione, distrutte o demolite per effetto del sisma, diverse dalla prima, considerata al precedente capo I, viene concesso il contributo, di cui all'art. 46 — commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti —, nella misura ridotta al 30 %, a condizione della stipulazione da parte dei beneficiari dell'atto di convenzione previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Sul 45 % della spesa — determinata ai sensi dell'art. 46 — viene, inoltre, concesso un contributo pluriennale costante pari al 7,5% per la durata massima di venti anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore.

Art. 51.

A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su di una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma — anche acquisito *mortis causa* dopo il 6 maggio 1976, salvo quanto previsto dall'art. 42, quinto comma, — e che risiedano in altro comune del territorio nazionale, viene concesso il contributo di cui all'art. 46 — commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti — nella misura ridotta al 50 % o al 60 %, a seconda che, nel comune di residenza, siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione.

Sulla parte di spesa — determinata ai sensi dell'art. 46 — non coperta dal contributo di cui al primo comma, viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari al 7,5 % per la durata massima di venti anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore.

Art. 52.

La localizzazione degli interventi di cui al presente titolo III, capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nell'ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i soggetti interessati non dispongano di aree ricadenti negli ambiti, di cui all'art. 8, secondo comma, punto 3) della presente legge, ovvero ad aree per le quali il rilascio della concessione ad edificare è consentito, ai sensi dell'art. 10, primo comma, in quanto ammesso dallo strumento urbanistico vigente.

Art. 53.

Per la concessione dei benefici previsti al presente titolo III, capo II, i soggetti interessati devono presentare al sindaco del comune relativo domanda corredata da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza delle condizioni previste per aver titolo ai benefici, nonchè la consistenza del nucleo familiare.

Per l'istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative del precedente capo I, eccezion fatta per quanto previsto agli articoli 50, secondo comma e 51, secondo comma.

Capo III

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI VANI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE IN IMMOBILI AD USO MISTO

Art. 54.

Le imprese commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, aventi alla data del 6 maggio 1976 sedi, filiali, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali in immobili già destinati ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma e siti nei comuni delle zone, di cui all'art. 8, primo comma, della presente legge, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo III, capo III, per la ricostruzione di vani da adibire alle rispettive attività produttive, altresì, in immobili ad uso misto.

Art. 55.

Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell'unità immobiliare distrutta o demolita, purchè titolari dell'impresa; ovvero i familiari del proprietario titolare dell'impresa — nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall'esercizio della impresa — purchè s'impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell'unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell'impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non intenda continuare l'esercizio dell'impresa, anche uno solo dei soci purchè impegni a subentrare alla stessa; ovvero, infine, nel caso di imprese già in godimento dell'immobile, andato distrutto o demolito, a titolo locatizio o, comunque, a titolo diverso dalla proprietà, i proprietari o comproprietari dell'unità immobiliare predetta, purchè s'impegnino al proseguimento del rapporto giuridico precedente alle medesime condizioni, almeno per un quinquennio dall'avvenuto ripristino dell'attività produttiva; presentano al sindaco del comune, nel quale era situato l'immobile distrutto o demolito, domanda di concessione del contributo previsto al successivo art. 56.

Le domande devono essere corredate da una dichiarazione resa dagli interessati, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell'immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonchè da una ulteriore dichiarazione, debitamente autenticata, con la quale gli interessati si impegnano a quanto previsto al precedente comma.

Art. 56.

Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente titolo III, capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma, ridotta al 50 per cento.

Nel caso di struttura commerciale, il contributo — nel limite di riduzione suindicato — viene commisurato alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.

La concessione del contributo di cui al presente articolo è consentita in misura pari alla differenza tra il contributo eventualmente già concesso — a fronte dei danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell'unità immobiliare — ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, e quello da concedere.

Nell'ipotesi in cui il contributo concesso ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, sia superiore a lire 5 milioni, la quota di esso afferente ai danni subiti per effetto della distruzione o demolizione dell'immobile da considerare ai fini della determinazione della differenza ai sensi del comma precedente, viene computata in misura proporzionale agli altri danni accertati ai fini della concessione del contributo stesso.

Art. 57.

Il contributo di cui al precedente art. 56 nella misura ridotta ivi prevista, può, altresì, essere concesso — a seguito di domanda da presentarsi nei modi previsti all'art. 55, secondo comma — in favore dei proprietari di vani adibiti ad uso agricolo, iscritti — essi stessi od un componente del loro nucleo familiare — negli elenchi tenuti dall'ufficio contributi agricoli unificati, o, comunque, in favore dei proprietari di vani destinati ad uso diverso dall'abitazione e non rientranti fra quelli considerati al precedente art. 54 siti in immobili già destinati ad uso misto, andati distrutti o demoliti per effetto del sisma, per la ricostruzione di una sola unità funzionale, — di superficie equivalente a quella dell'unità distrutta o demolita, con un massimo di ampliamento possibile non superiore del 50 % — da adibire per la riattivazione della attività precedentemente esercitata, purchè ritenuta compatibile con la residenza e purchè l'unità immobiliare da ricostruire ricada nelle aree, di cui all'art. 8, secondo comma punti 2) e 3).

Art. 58.

A favore dei soggetti, beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa — determinata ai sensi del successivo art. 59 — non coperta dai contributi predetti, viene, inoltre, concesso un contributo pluriennale costante pari al 7,5% per la durata massima di venti anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore.

Il contributo di cui al comma precedente non è cumulabile con forme di mutuo agevolato, o con eventuali altri contributi concessi a sollievo degli oneri conseguenti a mutui contratti per le stesse finalità.

Art. 59.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare speciale, fissa con proprio decreto il costo a metro quadro di superficie, cui rapportare i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente titolo III, capo III.

Art. 60.

Per l'istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi, di cui agli articoli 56 e 57, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 43, primo, secondo e quarto comma, 44, eccezion fatta per il terzo comma, 45 e 47.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 61.

I contributi di cui al presente titolo III, capo I e capo II, limitatamente alle ipotesi previste agli articoli 50, primo comma e 51, primo comma, e capo III si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, i quali abbiano alla data predetta iniziato o completato, sulla base di licenza o concessione ad edificare regolarmente rilasciate, i lavori di ricostruzione dell'alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.

La concessione e l'erogazione dei contributi sono subordinate all'accertamento da parte del sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonchè alle prescrizioni antisismiche.

L'accertamento ha luogo sentiti gli organi di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 62.

Ai fini della determinazione dell'ordine delle priorità degli interventi, da programmare ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera *g*), della presente legge, dovrà essere data precedenza agli interventi relativi alla ricostruzione dell'alloggio dei proprietari residenti.

Art. 63.

Ai fini della concessione dei benefici previsti agli articoli 48, primo comma, 49, 68, 70 e 71 della presente legge, si considerano sinistrati coloro i quali avevano la propria residenza o dimora abituale presso un alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.

Art. 64.

I componenti dei nuclei familiari di nuova formazione, in quanto staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, non possono essere considerati componenti del nucleo familiare originario, ai fini della concessione a questi ultimi dei benefici di cui al presente titolo III, capo I.

L'inadempimento a quanto previsto al comma precedente, comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Art. 65.

La scadenza dei termini d'inizio o di ultimazione dei lavori ammessi ai benefici del presente titolo III, fissati dalla concessione ad edificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, terzo e quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, senza che i lavori stessi siano stati regolarmente iniziati od ultimati, comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso all'amministrazione regionale delle somme eventualmente già riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Art. 66.

L'alienazione — prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità — a terzi a titolo oneroso o gratuito, ovvero la diversa destinazione — ivi compresa la locazione, eccezion fatta per l'ipotesi prevista all'art. 50 — data all'unità immobiliare edificata con i benefici della presente legge comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Tuttavia, in casi eccezionali e per gravi motivi, il presidente della giunta regionale potrà autorizzare la vendita o la locazione dell'alloggio prima della scadenza del quinquennio, nel qual caso non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi.

Art. 67.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalità previste all'art. 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la spesa relativa al personale necessario ai comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge.

Titolo IV

INTERVENTI STRAORDINARI NEI SETTORI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA.

Capo I

Edilizia residenziale pubblica

Art. 68.

Al fine di sopperire alle più impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per:

1) la ricostruzione degli alloggi degli istituti autonomi case popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma;

2) la ricostruzione degli alloggi dei comuni già assegnati in locazione semplice, distrutti o demoliti per effetto del sisma;

3) la costruzione da parte degli istituti autonomi case popolari, territorialmente competenti, di alloggi da assegnare in locazione semplice, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al limite posto dall'art. 10 della stessa legge ed aventi le caratteristiche previste dall'art. 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ai seguenti soggetti:

a) sinistrati, non proprietari di immobili, residenti in comuni delle zone terremotate;

b) sinistrati, già proprietari di immobili distrutti o demoliti per effetto del sisma, che rinuncino alla ricostruzione dell'alloggio in proprietà ed al contributo loro spettante, ai sensi del precedente titolo III della presente legge;

4) la costruzione di alloggi in proprietà indivisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o fra emigrati non proprietari, che si impegnino al rientro stabile entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di revoca del beneficio concesso in caso di inadempienza.

La localizzazione degli interventi di cui al punto 2) del precedente comma dovrà aver luogo nell'ambito dei piani di zona in vigore, o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di sopperire alle esigenze, di cui al primo comma, punto 3), del presente articolo gli istituti autonomi case popolari sono altresì autorizzati ad acquisire in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare.

Art. 69.

Gli interventi, di cui al precedente art. 68, primo comma, punti 1) e 2), sono a totale carico dell'amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine a disporre aperture di credito, anche in deroga ai limiti vigenti per oggetto ed importo, con riguardo al punto 1) a favore del legale rappresentante degli enti interessati, e, con riguardo al punto 2), nei modi indicati al titolo II, capo V, art. 40.

L'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere ai soggetti interessati contributi *una tantum* per gli interventi previsti al precedente art. 68:

a) fino al 95 % della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 3);

b) fino all'85 % della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 4).

Capo II

Edilizia residenziale convenzionata

Art. 70.

Per gli interventi straordinari da effettuarsi, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nelle zone terremotate — limitatamente a quelle delimi-

tate, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonchè limitatamente alla costruzione di alloggi da destinare a sinistrati —, la misura stabilita all'ultimo comma dello stesso art. 16 è ridotta all'1,5 % annuo — pari allo 0,75 % semestrale — per gli interventi su aree cedute con diritto di superficie, ed al 3% annuo — pari all'1,50% semestrale — per gli interventi su aree cedute in proprietà.

Capo III

Edilizia agevolata

Art. 71.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia agevolata per la costruzione di alloggi in proprietà divisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno due anni in uno dei comuni terremotati, ovvero fra emigrati che si impegnino a rientrare stabilmente entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di revoca del beneficio concesso.

Per le finalità di cui al comma precedente l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi *una tantum* fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Capo IV

Disposizioni procedurali

Art. 72.

La programmazione degli interventi, di cui al presente titolo IV, capo I, art. 68, punti 3) e 4), capo II e capo III, art. 71, viene approvata con deliberazione della giunta regionale, su proposta del presidente della giunta stessa, sentiti gli istituti autonomi case popolari, il loro consorzio, nonchè i comuni interessati.

A tal fine, la spesa ammissibile a finanziamento per gli interventi stessi verrà quantificata sulla base di appositi indici parametrici riferiti ad alloggi-tipo, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare degli assegnatari, da determinarsi con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

All'erogazione dei contributi in favore degli istituti autonomi case popolari per le finalità di cui all'art. 68, punto 3), si procede secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

All'erogazione dei contributi in favore delle cooperative edilizie per le finalità di cui agli articoli 68, punto 4), e 71), si procede:

nella misura del 50 % del contributo spettante, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa;

nella misura dell'ulteriore 40 % dietro presentazione del certificato di ultimazione dei lavori;

nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito del collaudo regolarmente approvato.

Art. 73.

Le attribuzioni che la legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni demanda allo assessorato regionale dei lavori pubblici sono assunte e vengono esercitate, avuto riguardo a quanto previsto dal presente titolo IV dalla segreteria generale straordinaria, istituita dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

Art. 74.

Al fine di razionalizzare e rendere meno onerosa la realizzazione degli interventi straordinari, di cui al titolo III e IV, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, d'intesa con gli operatori interessati, la ricerca di soluzioni costruttive con l'impiego di componenti industrializzati.

Per le stesse finalità, l'amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a finanziare lo studio e la elaborazione di progetti-tipo di alloggi, nonchè la realizzazione pratica di interventi-campione singoli o di insediamenti abitativi organici.

Titolo V

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA RICOSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE.

Art. 75.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare:

1) il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati;

2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettuali quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire la loro migliore funzionalità rispetto ai fini cui sono preordinati;

3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, lo adattamento ed il miglioramento di opere ed impianti pubblici danneggiati non irrimediabilmente e già ammessi ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34;

4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l'avvio dell'attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, escluse le opere di urbanizzazione secondaria, eccezion fatta per le delegazioni municipali ed i cimiteri.

Gli interventi di cui al comma precedente comprendono pure gli arredi e le attrezzature relative, necessari per assicurare adeguati livelli di ricettività e funzionalità ai pubblici servizi cui sono destinati.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a finanziare, nei limiti di quanto previsto dal primo comma, punti 1), 2) e 3), il ripristino, la ricostruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, previa stipulazione, da parte del proprietario, di apposita convenzione con l'amministrazione del comune in cui si trova l'opera, al fine, tra l'altro, di assicurare la destinazione della stessa al pubblico servizio per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 76.

Le amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie — eccezion fatta per le opere di competenza dei comuni, per le quali trova applicazione il disposto del titolo II, art. 20 della presente legge — dopo aver sentito la comunità montana interessata in ordine alle opere ed impianti di interesse sovracomunale, presentano alla segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi da realizzare, ai sensi dell'articolo precedente, con l'ordine di priorità degli stessi, corredato da una relazione tecnica ed economica.

Per le opere di cui all'art. 77, ultimo comma, la richiesta di ammissione e finanziamento redatta dal proprietario in conformità al primo comma del presente articolo deve essere comunicata pure al comune sul cui territorio l'opera insiste.

Il comune può, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione presentare eventuali osservazioni in merito alla iniziativa.

Il segretario generale per la ricostruzione assume presso gli organismi rappresentativi, enti ed uffici interessati, gli elementi necessari alla individuazione dei settori di intervento prioritari ed elabora, di concerto con gli assessorati competenti, il programma degli interventi.

Il programma degli interventi di cui al presente articolo è approvato dalla giunta regionale, su proposta del presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 77.

Alla progettazione delle opere comprese nel programma approvato, ai sensi del precedente articolo, ed alla gestione dei relativi lavori, provvede l'amministrazione od il proprietario interessati.

Sono soggetti ad esame e parere tecnico da parte degli organi tecnici regionali secondo la disciplina vigente in materia soltanto i progetti generali di acquedotti, di fognatura con i relativi impianti di depurazione, di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, nonchè i progetti di opere ospedaliere.

I pareri di cui sopra vanno resi entro trenta giorni dalla comunicazione.

Gli altri progetti ed elaborati tecnici, nel caso in cui non siano redatti dai gruppi tecnici di cui all'art. 7 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, devono essere sottoposti al visto degli stessi, prima della loro approvazione da parte degli enti interessati.

I progetti delle opere di cui all'ultimo comma dell'art. 75 sono approvati dal consiglio comunale del comune sul cui territorio insiste l'opera.

Art. 78.

Per la progettazione, realizzazione e successiva gestione delle opere ed impianti, l'amministrazione regionale favorisce e promuove la costituzione di appositi consorzi tra gli enti interessati.

Le amministrazioni ed i proprietari interessati possono delegare la progettazione delle opere e la gestione dei relativi lavori alle province, alle comunità montane, ai consorzi di bonifica, ad altri consorzi pubblici, o ad enti pubblici.

Nei casi di cui ai commi precedenti, i progetti e gli altri elaborati tecnici non sono sottoposti al visto di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 79.

Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all'art. 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.

La spesa a carico della Regione comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7 % dell'importo di progetto.

Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l'amministrazione regionale è autorizzata — previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell'opera ovvero della deliberazione di cui all'art. 77, ultimo comma — a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'amministrazione interessata, oppure; per le opere di cui all'art. 75, ultimo comma, a favore del sindaco del comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.

Nei casi di cui al precedente art. 78, l'apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle province, delle comunità e dei consorzi o di altri enti pubblici.

Art. 80.

L'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato — dal comune per il caso di cui all'art. 75, ultimo comma — il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti.

La direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio può verificare nel corso dei lavori la conformità degli stessi al progetto esecutivo.

Nel caso in cui la direzione provinciale dei lavori pubblici accerti la non conformità dei lavori al progetto esecutivo od altre irregolarità, ne darà comunicazione al segretario generale straordinario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del presidente della giunta regionale.

Compete altresì al direttore provinciale dei lavori pubblici esprimere il parere sulla individuazione delle aree, di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 5 aprile 1975, n. 412, e comunque ogni altro giudizio di idoneità delle aree eventualmente previsto dalle leggi vigenti per la costruzione di edifici scolastici. La pronuncia del direttore provinciale dei lavori pubblici, nei casi previsti dalla legge, ha l'effetto di vincolare immediatamente e direttamente le aree stesse.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione del terreno e la natura fisico-chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.

Sugli stessi, il parere di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è reso dal competente medico provinciale, sentito, ove occorra, un geologo.

Art. 81.

In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture finanziati con la presente legge sono approvati da parte dell'ente beneficiario e, per le opere di cui all'art. 75, ultimo comma, dal consiglio comunale; al presidente della giunta regionale sono riservate la nomina del collaudatore e l'approvazione di una relazione acclarante la regolarità dei rapporti tra l'amministrazione regionale ed il beneficiario, redatta da parte del collaudatore.

Per le opere, i lavori e le forniture il cui costo non superi l'importo di lire 150 milioni, la dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori sostituisce ad ogni effetto il collaudo.

Art. 82.

Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori di cui all'art. 75, primo comma, punti 2), 3) e 4) — limitatamente a quelli strettamente funzionali ad insediamenti abitativi definitivi —, eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa.

Sono parimenti ammessi ai finanziamenti previsti dal presente titolo anche le opere e lavori già eseguiti dai comuni strettamente necessari e connessi con la installazione di prefabbricati definitivi avuti in donazione e destinati in locazione ad alloggio per i sinistrati.

Per gli edifici pubblici dei comuni od altri enti pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, ancorchè non danneggiati dal terremoto, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto quello del progetto originario già ammesso a concorso finanziario statale o regionale, derivante dalla necessità di adeguamento antisismico e di completamento del progetto originario stesso, nonchè a sostenere la spesa per quei lotti del progetto generale già approvato non ammessi ad alcun contributo o concorso finanziario statale o regionale.

Per le finalità di cui ai precedenti commi, si seguono, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente titolo V.

Art. 83.

Ai fini di un'idonea sistemazione idrogeologica dei territori colpiti dal sisma, l'amministrazione regionale, anche in coordinamento con gli interventi statali nel settore, è autorizzata a finanziare ulteriori interventi da eseguirsi ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e rispettivamente della legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 84.

All'amministrazione regionale spetta di esercitare, anche in forma ispettiva e nei modi che verranno a tal fine stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, l'alta vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge e sulla conformità alle prescrizioni della stessa delle opere eseguite con i benefici relativi.

Art. 85.

Per l'esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall'art. 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e deliberati dopo il 30 aprile 1977 dagli enti interessati, nonchè per l'esecuzione degli interventi da ammettere al predetto finanziamento, trova applicazione, per quanto attiene l'ambito di operatività e le procedure relative, la disciplina delle opere di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate, di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 86.

L'ammissione delle associazioni temporanee di imprese agli appalti dei lavori pubblici, che si eseguono nel Friuli-Venezia Giulia per conto della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli altri enti locali, territoriali ed istituzionali, è consentita indipendentemente dall'importo per il quale ciascuna impresa è iscritta nell'albo nazionale dei costruttori, purchè la somma complessiva, per la quale le imprese associate risultano iscritte nel predetto albo, sia almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Art. 87.

I compiti affidati dalle leggi regionali ai gruppi tecnici di cui all'art. 7, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere svolti anche da società di progettazione.

I rapporti tra ciascuna di dette società e la Regione, nonchè quelli conseguenti tra le società ed i comuni, saranno regolati da apposite convenzioni.

L'amministrazione regionale potrà altresì avvalersi, a seguito di apposite convenzioni, della consulenza e della collaborazione di società ed enti specializzati nella ricerca operativa, nell'automazione delle procedure e nell'organizzazione generale del lavoro tecnico ed amministrativo, allo scopo di utilizzare, ai fini della ricostruzione, le tecnologie più avanzate attualmente disponibili.

Gli schemi delle convenzioni di cui ai precedenti commi, da predisporsi dal segretario generale straordinario saranno approvate con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale.

L'amministrazione regionale tramite la segreteria generale straordinaria per la ricostruzione coordina altresì l'attività dei comuni e degli altri enti pubblici nella ricerca di imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi cui affidare l'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge.

Art. 88.

Le norme di cui all'art. 80, quarto, quinto e sesto comma, ed all'art. 81, secondo comma, hanno efficacia in tutto il territorio regionale.

Art. 89.

Per i fini previsti dall'art. 7 della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1977, al titolo I, sezione I, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria III, il cap. 303 con la denominazione: « Spese per il primo impianto degli uffici di piano delle comunità montane ».

Per i fini previsti dall'art. 40 della presente legge, viene istituito « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5210 con la denominazione: « Finanziamenti per l'attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi ».

Art. 90.

Per i fini previsti dall'art. 68, primo comma, n. 1), della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria IX, il cap. 5204 con la denominazione: « Finanziamenti per la ricostruzione degli alloggi degli istituti autonomi case popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma ».

Per i fini previsti dall'art. 68, primo comma, n. 3), e terzo comma della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5215 con la denominazione: « Contributi agli istituti autonomi case popolari per la costruzione di alloggi e per l'acquisizione di edifici di civile abitazione da assegnare ai sinistrati in locazione semplice ».

Per i fini previsti dall'art. 68, primo comma, n. 4), della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5216 con la denominazione: « Contributi straordinari a favore delle cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o di emigrati non proprietari per la costruzione di alloggi in proprietà indivisa ».

Per i fini previsti dall'art. 71 della presente legge viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977; al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5217 con la denominazione: « Contributi straordinari per la costruzione di alloggi in proprietà divisa, nelle zone terremotate, da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative ovvero fra emigrati ».

Art. 91.

Per i fini previsti dagli articoli 50, 51 e 58 della presente legge viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5218 con la denominazione: « Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente il contributo regionale previsto dagli articoli 50, 51 e 58 della presente legge ».

Per i fini previsti dall'art. 70 della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5219 con la denominazione: « Contributi annui costanti agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 e dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione a sinistrati e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

Per gli scopi previsti dai precedenti primo e secondo comma e per ognuno dei due capitoli ivi indicati è autorizzato, per l'esercizio 1978, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato — ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 92.

Per le finalità di cui all'art. 74, secondo comma, della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria IX, il cap. 5208 con la denominazione: « Spese per lo studio e l'elaborazione di progetti-tipo di alloggi, nonchè per la realizzazione pratica di interventi-campione singoli o di insediamenti abitativi organici ».

Per i fini previsti dall'art. 75, primo comma, n. 1), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria IX, il cap. 5421 con la denominazione: « Finanziamenti per il ripristino di opere ed impianti pubblici, nonchè di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ».

Per i fini previsti dall'art. 75, primo comma, n. 2), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria IX, il cap. 5422 con la denominazione: « Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, nonchè di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, non di competenza comunale, distrutti o demoliti per effetto del sisma ».

Per i i fini previsti dall'art. 75, primo comma, n. 3), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al tito-

lo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria IX, il cap. 5423 con la denominazione: « Finanziamenti per l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento di opere ed impianti pubblici, nonchè di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e già ammessi ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 ».

Per i fini previsti dall'art. 75, primo comma, n. 4), della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria IX, il cap. 5424 con la denominazione: « Finanziamenti per la costruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta urgente ed indilazionabile per l'avvio della attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite ».

Per i fini previsti dall'art. 82, primo comma, della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5430 con la denominazione: « Finanziamenti dei lavori eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge per la ricostruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento e il miglioramento di opere e impianti pubblici, nonchè di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, nonchè per la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile ».

Per i fini previsti dall'art. 82, secondo comma, della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5431 con la denominazione: « Finanziamenti delle opere e dei lavori già eseguiti dai comuni strettamente necessari e connessi con l'installazione di prefabbricati definitivi ».

Per i fini previsti dall'art. 82, terzo comma, della presente legge, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5432 con la denominazione: « Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario, per l'adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, nonchè finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale ».

Art. 93.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 67 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al cap. 167 e, per il personale assunto dai comuni, al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 83 della presente legge fanno carico al cap. 6196 e, rispettivamente, al capitolo 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 87 della presente legge fanno carico al cap. 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977.

Art. 94.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 167, 303, 455, 5204, 5208, 5210, 5215, 5216, 5217, 5421, 5422, 5423, 5424, 5430, 5431, 5432, 6196 e 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, indicati nei precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 saranno determinati — ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 95.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1977

COMELLI

(1130)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1977, n. 77.

Integrazione degli stanziamenti previsti dal piano di intervento per il diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 25 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 1977 sono apportate, per analogo importo, le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 71000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)	L.	550.000.000
Cap. 11400. — Incentivi finanziari (art. 13, legge regionale 7 giugno 1975, n. 71 e legge regionale 4 febbraio 1976, n. 10)	»	610.000.000
Totale in diminuzione . . .	L.	1.160.000.000

In aumento:

Cap. 11000. — Interventi per la scuola materna (art. 17, legge regionale 7 giugno 1975, n. 71 e legge regionale 4 febbraio 1976 n. 10) . . .	L.	410.000.000
Cap. 11100. — Interventi per la scuola dell'obbligo (art. 18, legge regionale 7 giugno 1975, n. 71 e legge regionale 4 febbraio 1976, n. 10) . .	»	400.000.000
Cap. 11200. — Interventi per la scuola secondaria superiore (art. 19, legge regionale 7 giugno 1975, n. 71 e legge regionale 4 febbraio 1976, n. 10)	»	350.000.000
Totale in aumento . . .	L.	1.160.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 16 novembre 1977

LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 ottobre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 novembre 1977*).

(993)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1977, n. 45.

Contributi ai comuni per l'assistenza agli artigiani e ai commercianti colpiti dalle alluvioni dell'ottobre 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 14 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di contribuire a soddisfare le più urgenti necessità degli artigiani e dei commercianti che hanno subito danni alle loro aziende a causa delle alluvioni dell'ottobre 1977 la Regione stanzia la somma di L. 500.000.000 per l'assegnazione di contributi ai comuni interessati dagli eventi calamitosi per l'erogazione di sussidi ai suddetti operatori economici.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a ripartire come segue lo stanziamento di cui all'art. 1:

comune di Campoligure	L	100.000.000
comune di Genova	»	310.000.000
comune di Rossiglione	»	70.000.000
comune di Masone	»	10.000.000

La somma di L. 10.000.000 è posta a disposizione della giunta regionale per l'assegnazione di contributi ad altri comuni nel cui territorio abbiano subito danni i soggetti di cui al precedente articolo o per l'assegnazione di ulteriori contributi ai comuni indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

I sussidi sono concessi dai comuni, sentite le associazioni più rappresentative delle categorie, entro il limite di un milione per ciascun beneficiario, in proporzione al danno complessivo subito.

I comuni devono fare relazione alla Regione, entro centoventi giorni dalla data di disponibilità della somma di cui all'art. 2, circa i contributi erogati.

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1977:

stato di previsione dell'entrata: cap. 90 « Interessi sui fondi di cassa a frutto » aumento di L 500.000.000;

stato di previsione della spesa: istituzione del nuovo capitolo 260 « Contributi ai comuni per l'assistenza agli artigiani e commercianti colpiti dalle alluvioni dell'ottobre 1977 » con lo stanziamento di L 500.000.000.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 dicembre 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1977, n. 46.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 14 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

(1391)

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1977, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 33 « Disciplina delle acque minerali e termali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 21 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Vengono apportate le seguenti modifiche all'art. 7 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 33:

il secondo periodo del comma secondo è così sostituito:

« In tal caso non sono necessarie la preventiva autorizzazione e la pubblicazione rispettivamente previste dagli articoli 10, settimo comma e 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. »;

il sesto comma è così sostituito:

« I provvedimenti del presidente della giunta regionale di cui al terzo ed al quinto comma hanno altresì valore di deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, in quanto necessaria. ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 dicembre 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 48.

Attribuzione giornate di riposo ai dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 21 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai dipendenti regionali sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate, in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto *a*) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto *b*) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L 8.500 giornaliere lorde.

Le esigenze di cui al comma precedente, ove sussistano, sono determinate con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto concerne il personale del consiglio.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai sottoelencati capitoli dello stato della previsione della spesa del bilancio 1977:

Cap. 4. — Spese per il personale addetto al consiglio regionale;

Cap. 20. — Stipendi, retribuzioni, assegni, ecc. per il personale della giunta regionale;

Cap. 21. — Stipendi, retribuzioni, assegni, ecc. per il personale dei C.R.F.P.;

Cap. 90. — Stipendi, retribuzioni, assegni, ecc. per il personale dei comitati di controllo.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 dicembre 1977

CAROSSINO

(1392)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. **49**.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1977 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. **50**.

Contributo straordinario per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale, al fine di consentire, in applicazione dell'art. 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, un parziale rinnovo del parco rotabile adibito al trasporto pubblico di persone, è autorizzata a concedere, sulla base di riconosciute esigenze, contributi straordinari in conto capitale per l'acquisto di veicoli nuovi alle aziende ed agli enti locali che esercitano servizi su linee urbane, suburbane ed extraurbane.

Art. 2.

Sono ammessi a contributo, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 5, i veicoli nuovi acquistati o per i quali sia stata perfezionata l'ordinazione nell'anno 1977.

L'ammontare del contributo è determinato nella misura del 50 per cento del costo della fornitura di ogni veicolo.

Non sono ammessi a contributo i veicoli per i quali sia stato concesso il contributo in applicazione della legge regionale 1° febbraio 1974, n. 5.

Art. 3.

Le caratteristiche dei veicoli ammessi a contributo dovranno risultare conformi alle prescrizioni emanate in materia dal Ministero dei trasporti.

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere la concessione del contributo devono essere inoltrate al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della seguente documentazione:

a) elenco dei veicoli di proprietà del soggetto richiedente ed in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione per ciascuno di essi del tipo, della data di prima immatricolazione e del numero di targa;

b) elenco dei veicoli acquistati o per i quali sia stata perfezionata l'ordinazione nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977;

c) fatture di acquisto;

d) dichiarazione, rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di rispondenza dei veicoli alle caratteristiche fissate dai decreti ministeriali.

In luogo della fattura può essere presentata copia dell'atto di perfezionamento dell'ordinazione; in tal caso la documentazione di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma precedente dovrà essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la utilizzazione dello stanziamento di L. 921.578.000 del cap. 612 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1977 « Ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato quale contributo, nella misura del 50 per cento, nella spesa per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone (art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) ».

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 dicembre 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1977, n. **51**.

Interventi regionali per il rinnovo e potenziamento del parco rotabile adibito a pubblici autoservizi di linea mediante locazione finanziaria.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, al fine di promuovere il parziale rinnovo e il potenziamento del materiale rotabile adibito a pubblici autoservizi di linea urbani, suburbani ed extraurbani, dispone interventi a favore delle aziende speciali di trasporto di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, delle società a capitale interamente pubblico, delle cooperative di gestione e degli enti locali che gestiscono direttamente il trasporto pubblico di persone sulla base delle esigenze dei servizi gestiti dalle aziende o dagli enti stessi.

Per l'attuazione di detto intervento la Regione si avvale, in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. nei modi e alle condizioni specificate nella presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, approva i programmi regionali di rinnovo e potenziamento del materiale rotabile delle aziende ed enti di cui all'art. 1, in base ai

quali le aziende ed enti stessi sono ammessi all'operazione. La giunta elabora, in raccordo con le altre forme di intervento regionale per il potenziamento del parco materiale rotabile delle aziende che gestiscono autoservizi pubblici di trasporto di linea, i programmi regionali tenendo conto dell'anzianità degli autobus e delle esigenze sociali che tendono a soddisfare i singoli servizi.

Le imprese, per la parte di competenza, devono far pervenire l'adesione ai singoli programmi entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione di approvazione di ciascun programma da parte del consiglio.

Al fine della elaborazione dei programmi le imprese indicate all'articolo precedente devono presentare alla giunta regionale le richieste di rinnovo e potenziamento del parco autobus aziendale, con le indicazioni seguenti:

a) elenco degli autobus in circolazione con l'indicazione per ciascuno di essi del tipo e della data di prima immatricozione;

b) l'elenco degli autobus in circolazione da almeno quattordici anni che si intendono sostituire;

c) l'indicazione dell'eventuale fabbisogno di veicoli da destinare a nuove esigenze di trasporto;

d) i tipi e le caratteristiche degli autobus che si intendono acquisire, distintamente per i fabbisogno di cui alle lettere *b*) e *c*), che dovranno risultare conformi alle disposizioni di legge in materia.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a conferire, con apposite convenzioni, l'incarico alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.a. di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei programmi regionali di rinnovo e potenziamento del parco autobus delle aziende di cui agli articoli precedenti; mediante stipulazione di contratti di mutuo per reperire i necessari finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria con le imprese e con gli enti di cui all'articolo 1.

La durata dei suddetti contratti di mutuo e di locazione finanziaria non può essere superiore ai dieci anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento.

Gli interventi possono essere attuati dalla FI.L.S.E. S.p.a. in una o più soluzioni, anche in tempi successivi, in relazione alle condizioni del mercato finanziario e ai termini e alle modalità di consegna degli automezzi da parte delle imprese produttrici.

Nella convenzione di affidamento tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.a. deve essere precisato quanto segue:

1) le tipologie e le modalità di fornitura degli autobus;

2) il numero di autobus da acquistare;

3) il sistema di determinazione del canone di locazione, le scadenze, le condizioni e le clausole del contratto di locazione finanziaria;

4) l'obbligo da parte della FI.L.S.E. S.p.a. di praticare una riduzione del 35 per cento sui primi 16 canoni trimestrali di locazione corrisposti dalle aziende conduttrici anche a titolo di anticipo o deposito.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria per tutte le obbligazioni assunte dalla FI.L.S.E. S.p.a. nei confronti degli istituti mutuanti in relazione all'accensione dei mutui stipulati per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'attuazione di quanto disposto dell'articolo precedente.

Art. 5.

I contributi o sovvenzioni relativi anche a competenze pregresse a qualunque titolo concessi dalla Regione a ciascuna azienda di trasporto avente in corso con la FI.L.S.E. S.p.a. un contratto di locazione ai sensi della presente legge, su delega della azienda interessata che deve essere espressamente prevista in apposita clausola del contratto di locazione finanziaria, saranno devoluti dalla Regione o dalla provincia delegata, direttamente e per tutta la durata del contratto, alla FI.L.S.E. S.p.a. fino a totale pagamento del canone di locazione dovuto dall'azienda stessa, fatto comunque salvo quanto previsto all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

Detti pagamenti verranno effettuati alla FI.L.S.E. S.p.a. entro i termini di scadenza dei canoni di locazione e nei limiti dei contributi o sovvenzioni che, per ciascuna azienda, sono già maturati o si prevede matureranno entro l'anno in cui il canone di locazione viene a scadenza.

Le provincie delegate effettueranno i pagamenti di cui al presente articolo su apposita comunicazione della Regione.

La parte di canone di locazione eventualmente non coperta dai contributi di cui ai commi precedenti rimarrà a completo carico dell'azienda locataria, la quale dovrà provvedervi nei tempi previsti.

Art. 6.

I contratti di locazione finanziaria con le aziende di trasporto municipalizzate e relativi ad automezzi adibiti a servizi per i quali la Regione non concede contributi in conto esercizio, sono stipulati a condizione che il comune conceda alla FI.L.S.E. S.p.a. adeguate garanzie fidejussorie di primo grado sulle obbligazioni assunte dall'azienda per tutta la durata del contratto, provvedendo alla copertura di eventuali oneri derivanti da dette garanzie fidejussorie anche attraverso l'opposizione di specifici vincoli su quanto corrisposto all'azienda dal comune stesso a qualsiasi titolo e in sede di ripiano annuale del suo disavanzo economico ai sensi di legge.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere alla FI.L.S.E. S.p.a. un contributo nella misura di cui al comma successivo al momento della stipulazione del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 3 ed un contributo annuo all'inizio di ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980.

Ciascun contributo di cui al comma precedente è corrisposto nella misura del 70 per cento dell'importo complessivo di una rata semestrale posticipata di ammortamento dei mutui contratti dalla FI.L.S.E. S.p.a. ai sensi dell'art. 3 e comunque in misura non superiore all'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 8.

Agli eventuali oneri derivanti a carico della Regione a seguito della prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 4 si farà fronte mediante la compensazione con quanto ancora dovuto alla FI.L.S.E. S.p.a. ai sensi degli articoli 5 e 7 della presente legge ed istituzione nel bilancio regionale 1977 del nuovo cap. 619 « Oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale in favore della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.a. in connessione con le operazioni finanziarie necessarie per la realizzazione del programma regionale di rinnovo e potenziamento del parco autobus », da considerarsi spesa obbligatoria, con lo stanziamento di L. 100.000.000.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 si fa fronte per l'anno 1977 mediante istituzione nel relativo bilancio regionale del nuovo cap. 619-*bis* « contributi alla FI.L.S.E. S.p.a. per gli oneri connessi al finanziamento della locazione finanziaria per il rinnovo e il potenziamento del parco autobus », con lo stanziamento di L 821.578.000.

Al finanziamento dei due capitoli di nuova istituzione di cui al primo e al secondo comma del presente articolo si provvede mediante la equivalente riduzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977 di L. 921.578.000 del cap. 620 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Per gli anni 1978, 1979 e 1980 si provvederà alla iscrizione ed al finanziamento dei corrispondenti capitoli negli stati di previsione della spesa dei relativi bilanci.

Per gli anni successivi al 1980 e per tutta la durata dell'intervento, la Regione stanzia nel proprio bilancio una somma almeno uguale all'ammontare del contributo annuo di cui al primo comma per l'equivalente copertura della garanzia fidejussoria assunta ai sensi dell'art. 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 dicembre 1977

CAROSSINO

(1393)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780660)